Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 gennaio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. **1016**.

Istituzione presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'articolo 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numeri 616 e 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato agli uffici centrali e periferici della citata Direzione generale del Ministero dei trasporti.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza dell'entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro dei trasporti, nelle qualifiche previste nella allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

BALZAMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1982
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 48

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Direttore aggiunto di divisione Collaboratore tecnico (con almeno otto anni e sei mesi di anzianità nella qualifica) Collaboratore (con almeno nove anni e sei mesi di anzianità nella qualifica)	VIII qual. funz.le	n. 3 unità
Collaboratore tecnico Segretario capo Assistente tecnico (con almeno dodici anni di anzianità nella qualifica) Assistente (con almeno tredici anni di anzianità nella qualifica)	VII qual. funz.le	n. 6 unità
Assistente tecnico Assistente	VI qual. funz.le	n. 7 unità
A r c h i v i s t a-dattilografo (con almeno tredici anni di anzianità nella qualifica)	V qual. funz.le	n. 1 unità
Operatote tecnico Archivista-dattilografo	IV qual. funz.le	n. 5 unità
Agente tecnico (con almeno sette anni di anzianità nella qualifica) Commesso (con almeno otto anni di anzianità nella qualifica)	III qual. funz.le	n. 3 unità
	Totale .	n. 25 unità

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1017**.

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 32 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è inserito il seguente insegnamento:

diritto tributario.

Art. 2.

Art. 29 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingua e letterature straniere, sono inseriti i seguenti insegnamenti:

linguistica generale;
storia delle Americhe;
storia dell'Europa orientale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1018**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione e sul consiglio di istituto a quanto stabilito dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 62, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi seguenti articoli concernenti l'istituzione dell'istituto polidisciplinare di diritto internazionale e comunitario.

Art. 63. — E' costituito presso la facoltà di giurisprudenza l'istituto di diritto internazionale e comunitario.

L'istituto raggruppa gli insegnamenti:

diritto internazionale;
diritto delle Comunità europee;
organizzazione internazionale;
diritto internazionale privato e processuale.

All'istituto saranno aggregati tutti gli altri insegnamenti che verranno istituiti in futuro per altre materie internazionalistiche.

Art. 64. — L'istituto ha il fine di promuovere e coordinare l'insegnamento, la ricerca ed ogni altra iniziativa o manifestazione scientifica o culturale nel campo delle discipline che fanno capo ad esso.

A tale scopo disporrà delle attrezzature in dotazione. L'istituto curera inoltre la raccolta del materiale scientifico e provvederà a pubblicazioni autonome.

Art. 65. — Fa parte dell'istituto il personale docente e non docente afferente all'istituto stesso; sono ammessi a frequentare di diritto l'istituto gli studenti della facoltà di giurisprudenza. Possono essere ammessi anche altri studenti, studiosi e laureati di altre facoltà e Università secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'art. 88, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 66. — Il direttore dell'istituto è un professore ordinario o straordinario di una delle discipline di cui all'art. 63, nominato dal rettore su designazione del consiglio d'istituto.

Il direttore coordina e sovraintende alla attività dell'istituto, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e dura in carica un triennio.

In mancanza di professori ordinari e straordinari si applicano le norme di cui al quarto comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Il consiglio di istituto è costituito dai professori ufficiali e dagli assistenti di ruolo, che vi afferiscono, nonché da una rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora essi superino il numero di tre.

Il consiglio esprime parere sul regolamento interno dell'istituto, sul coordinamento delle materie e dei tempi e dei modi dei corsi — salvo l'autonomia di ogni insegnamento — sulla formazione della biblioteca, sul prestito interno ed esterno del materiale librario e didattico-scientifico, sulle ammissioni di cui all'articolo 65.

Esprime parere altresì su ogni altra questione sottopostagli dal direttore.

Art. 67. — Il direttore informerà dei più rilevanti problemi dell'istituto, almeno una volta all'anno, agli inizi dell'anno accademico, previo opportuno avviso pubblico, i membri dell'istituto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1019.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 859, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 859;

Rilevata la necessità di rettificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 859, in quanto per errore materiale, non è stata inserita la soppressione del quinto comma dell'art. 116;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 859, è rettificato nel senso che il disposto dell'articolo unico è integrato con il seguente nuovo comma:

« E' soppresso, altresì, il quinto comma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 13

LEGGE 18 gennaio 1983, n. **11.**

Istituzione della corte di appello autonoma di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la corte di appello autonoma di Salerno con giurisdizione sui territori compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

Art. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della corte di appello di Salerno.

Art. 3.

La corte di appello di Salerno entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 4.

La pretura di Sapri è aggregata al tribunale di Sala Consilina.

Art. 5.

Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti al tribunale di Lagonegro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo precedente, appartenenti alla competenza per territorio del tribunale di Sala Consilina, sono d'ufficio devoluti alla competenza di tale ultimo tribunale dalla data di cui al decreto ministeriale previsto nell'articolo 3.

La disposizione del precedente comma non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali sono state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento e agli affari di volontaria giurisdizione che già sono in corso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 18 gennaio 1983, n. **12.**

Intervento straordinario a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa del nuovo ordinamento delle attività cinematografiche, al fine di salvaguardare il patrimonio dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, nonchè la continuità della gestione produttiva, è autorizzata, a favore di detto ente autonomo, la erogazione di 10 miliardi di lire, comprensivi della somma di 4 miliardi di lire erogata a norma del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 647, non convertito in legge.

Art. 2.

All'onere di lire 6 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per la corrispondente cifra la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — DE MICHELIS — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1983, n. **13.**

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1983, n. 7, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 54.608 a L. 56.294 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 38.990 a L. 40.676 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 5.460,80 a L. 5.629,40 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione di un'apposita contabilità di tesoreria denominata: « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

Detti maggiori introiti restano determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 275 miliardi.

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare dalla suddetta contabilità di tesoreria le somme occorrenti per la copertura del minor gettito derivante dalle oscillazioni nelle quotazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1983
Atti di Governo, registro n. 45, *foglio n.* 10

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 28 ottobre 1982, n. **1020.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « S. Antonio martire » dalla parrocchia di « N. S. della Pace e di S. Bernardo », in Chiavari.

N. 1020. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari 20 luglio 1981, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Antonio martire », in frazione Sanguineto del comune di Chiavari (Genova), dalla parrocchia di « N. S. della Pace e di S. Bernardo », in frazione Campodonico dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 399

DECRETO 28 ottobre 1982, n. **1021.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dei nuovi articoli 1 e 4 dello statuto e della nuova denominazione della fondazione di religione « Istituto salesiano Sacro Cuore », in S. Agata di Militello.

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i nuovi articoli 1 e 4 dello statuto della fondazione di religione « Istituto salesiano Sacro Cuore », in S. Agata di Militello (Messina). Viene altresì, riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione « Istituto S. Cuore - Caterina e Giulio Zito » assunta dalla fondazione.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 38

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 2/1983. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1 del 12 gennaio 1983;

Visto il telex della CEE n. 14075 del 25 gennaio 1983, che riporta i prezzi medi al consumo dei singoli paesi della CEE in data 24 gennaio 1983;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge citato in premesse, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, dei prodotti petroliferi sottoindicati sono stabiliti nelle seguenti misure:

benzina super.	L./lit. 1.165
benzina normale .	» 1.115
benzina agricola .	» 352
benzina pesca e piccola marina:	
super	» 368
normale	» 326

Roma, addì 26 gennaio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della Giunta
PANDOLFI

(641)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, con scambi di note, firmato ad Ankara il 29 settembre 1981.

Il giorno 22 dicembre 1982 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, con scambi di note, firmato ad Ankara il 29 settembre 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 3 dicembre 1982, n. 913, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982.

In conformità dell'art. 4, l'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 1982.

(459)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI CATANIA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto ecclesiastico.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia marittima:
diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI ROMA « LA SAPIENZA »

Facoltà di magistero:
storia dell'arte antica.

Facoltà di medicina e chirurgia:
biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(566)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Ferrara 18 novembre 1982, n. 11667, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare un legato da parte della sig.ra Bignozzi Maria Fernanda della somma di L. 1.000.000 da destinare all'istituto di radiologia per ricerche e studi sui tumori.

(332)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara 18 novembre 1982, n. 15645, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare in donazione da parte della sezione femminile della C.R.I., comitato provinciale di Ferrara, un microscopio Zeiss del valore di lire 2.086.000 per il day-hospital a favore della sezione di ematologia della predetta Università.

(333)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Tavagnacco e Parolise

Con D.A. 27 ottobre 1982, n. 4412, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato di mq 544,85 ricadente lungo la strada statale n. 13 « Pontebbana » al km 131,735 e identificato al foglio 37 mappale 51 dei registri catastali del comune di Tavagnacco (Udine).

Con D.A. 27 ottobre 1982, n. 4413, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del terreno di mq 3.175 sito al km 6,300 della statale « Ofantina » (ex strada statale n. 7 ed ex strada statale n. 400) ricadente nel territorio di Parolise (Avellino) e identificato nella partita 978, foglio 4, particella 80/a sub dei registri catastali di Avellino.

(461)

MINISTERO DELL'INTERNO

Indice numerico alfabetico delle armi inserite dal 14° al 24° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

NOTA ILLUSTRATIVA DELL'INDICE

Gli aggiornamenti al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979), riportati nel sottoesposto indice, sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana come segue:

14° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981 (supplemento ordinario) (dal n. 2420 al n. 2642 di catalogo);
15° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1981 (supplemento ordinario) (dal n. 2643 al n. 2822 di catalogo);
16° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1981 (dal n. 2823 al n. 2877 di catalogo);
17° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981 (supplemento ordinario) (dal 2878 al n. 3016 di catalogo);
18° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 23 dicembre 1981 (dal n. 3017 al n. 3068 di catalogo);
19° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982 (dal n. 3069 al n. 3093 di catalogo);
20° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 21 aprile 1982 (dal n. 3094 al n. 3129 di catalogo);
21° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1982 (dal n. 3130 al n. 3165 di catalogo);
22° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 giugno 1982 (dal n. 3166 al n. 3259 di catalogo);
23° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 1982 (dal n. 3260 al n. 3298 di catalogo);
24° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 12 agosto 1982 (dal n. 3299 al n. 3361 di catalogo).

L'indice numerico alfabetico delle armi inserite dal 1° al 13° aggiornamento del catalogo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1981.

Gli aggiornamenti all'appendice parte 1ª del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (armi di cui è stata rifiutata la catalogazione perché, ad avviso della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, rientrano nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110) sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana come segue:

1° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 5 agosto 1980;
2° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1980;
3° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1981;
4° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1982;
5° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982;
6° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1982.

Gli aggiornamenti all'appendice parte 2ª del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (armi da sparo non più in produzione o in importazione che, a parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, rientrano nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, esaminate dal 7 settembre 1979 al 9 luglio 1982) sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana come segue:

1° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1980;
2° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981;
3° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1981;
4° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981;
5° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982;
6° Aggiornamento: *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1982.

INDICE DELLE ARMI INSERITE NEL CATALOGO DAGLI AGGIORNAMENTI SOPRA INDICATI

CLASSE 1ª

	N. Catalogo	Aggiornamento
Pistola monocolpo da tiro « AIR MATCH » Mod. C.U. 500, cal. 22 L.R. (canna mm. 280)	3139	21°
Pistola semiautomatica « ASTRA » Mod. A 80, cal. 7,65 parabellum (canna mm. 96,5)	2679	15°
Pistola semiautomatica « ASTRA » Mod. A 80, cal. 9 mm. Steyr (canna mm. 96,5)	3183	22°
Pistola semiautomatica « ASTRA » Mod. 400, cal. 7,65 parabellum (canna mm. 151)	2781	15°
Pistola semiautomatica « ASTRA » Mod. 600, cal. 7,65 parabellum (canna mm. 135)	2782	15°
Pistola semiautomatica « ASTRA » Mod. Constable, cal. 9 × 18 ultra (canna mm. 89)	2880	17°
Pistola semiautomatica « BENELLI » Mod. B 80 S, cal. 7,65 parabellum (canna mm. 140)	2676	15°
Pistola semiautomatica « P. BERETTA » Mod. 75, cal. 22 L.R. (canna mm. 150)	2617	14°
Pistola semiautomatica « BERETTA » Mod. 98 SB Compact, cal. 7,65 parabellum (canna mm. 110)	2673	15°
Pistola semiautomatica « BERGMANN » Mod. 1896 Tipo 2, cal. 5 mm. (canna mm. 73)	3089	19°
Pistola semiautomatica « BERGMANN » Mod. 1896 Tipo 4, cal. 8 mm. (canna mm. 108)	3090	19°
Pistola semiautomatica « BERNARDELLI » Mod. Parabellum, cal. 7,65 parabellum (canna mm. 122)	3349	24°
Pistola semiautomatica « BROWNING » Mod. 1903, cal. mm. 9 Browning Long (canna mm. 128)	3169	22°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Pistola semiautomatica « BROWNING ARMS COMPANY » Mod. B D A 380 - 425 PZ, cal. 22 L.R. (canna mm. 97)	2674	15°
Pistola semiautomatica « CHARTER ARMS » Mod. Explorer II cal. 22 L.R. (canna mm. 152,4)	3350	24°
Pistola semiautomatica « CHARTER ARMS » Mod. Explorer II, cal. 22 L.R. (canna mm. 203)	3028	18°
Pistola semiautomatica « CHARTER ARMS » Mod. Explorer II cal. 22 L.R. (canna mm. 254)	3351	24°
Pistola semiautomatica da tiro « CIVOLANI » Mod. 1981, cal. 22 L.R. (canna mm. 115)	3138	21°
Pistola semiautomatica « COLT » Mod. Colt Super 38 Automatic (1911/29), cal. 7,65 parabellum (canna mm. 127)	2866	16°
Pistola semiautomatica « COLT » Mod. Combat Commander, cal. 9 mm. Steyer (canna mm. 108)	3054	18°
Pistola semiautomatica « COLT » Mod. Combat Commander Blue, cal. mm. 7,65 Parabellum (30 Luger) (canna mm. 110)	2620	14°
Pistola semiautomatica « COLT » Mod. Government MK IV serie 70, cal. 9 mm. Steyer (canna mm. 127)	3055	18°
Pistola semiautomatica « COLT » Mod. 1911, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 127) .	2855	16°
Pistola semiautomatica « COLT » Mod. 1914, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 128) .	3276	23°
Pistola semiautomatica « CZ » Mod. 75, cal. 7,65 Parabellum (canna mm 120)	3080	19°
Pistola semiautomatica « FAS » Mod. C.F. 603, cal. 32 S. & W. Long Wad Cutter (canna mm. 135)	3179	22°
Pistola semiautomatica « FN BROWNING » Mod. H.P. Sport, cal. mm. 7,65 Parabellum (canna mm. 118)	2660	15°
Pistola semiautomatica « FN BROWNING » Mod. H.P. n. 2, MK 1, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 118)	3088	19°
Pistola semiautomatica « FN BROWNING » Mod. 10/22 cal. 7,65 Browning (canna mm. 113)	3070	19°
Pistola semiautomatica « RENATO GAMBA G 81 » Mod. G 81, cal. 7,65 (32 ACP), (canna mm. 92)	2656	15°
Pistola semiautomatica « RENATO GAMBA G 82 » Mod. G 82, cal. 9 Ultra (9 × 18), (canna mm. 92)	3105	20°
Pistola semiautomatica « RENATO GAMBA G 83 » Mod. G 82 Super, cal. 7,65 (32 ACP), (canna mm. 90)	3352	24°
Pistola semiautomatica « HAMMERLY » Mod. 215 Standard, cal. 22 L.R. (canna mm. 150)	3082	19°
Pistola semiautomatica « HUSQVARNA VAPEN FABRIKS ACTIEBOLAG » Mod. 1907, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 127)	3200	22°
Pistola semiautomatica « HUSQVARNA VAPEN FABRIKS ACTIEBOLAG » Mod. 1907, cal. 9 Browning Long (canna mm. 127)	3201	22°
Pistola semiautomatica « LAHTI » Mod. 40, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 140) .	2875	16°
Pistola semiautomatica « MANNLICHER » Mod. 1905 cal. mm. 7,65 Mannlicher (canna mm. 160)	2529	14°
Pistola semiautomatica « MANURHIN » Mod. PP, cal. 7,65 Browning (canna mm. 100)	3069	19°
Pistola semiautomatica « MAUSER » Mod. C/96, cal. 7,63 (30 Mauser) (canna mm. 140)	3092	19°
Pistola semiautomatica « MAUSER » Mod. Luger P 06, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 120)	3094	20°
Pistola semiautomatica « MAUSER » Mod. M. Bolo, cal. 7,63 (30 Mauser) (canna mm. 100) .	3091	19°
Pistola semiautomatica « MAUSER » Mod. P04/08 Luger Navale, cal. 7,65 Parabellum (30 Luger) (canna mm. 150)	2871	16°
Pistola semiautomatica « MAUSER » Mod. P08 Luger, cal. 7,65 Parabellum (30 Luger) (canna mm. 100)	2867	16°
Pistola semiautomatica « MAUSER » Mod. P08 Luger, cal. 7,65 Parabellum (30 Luger) (canna mm. 100)	2868	16°
Pistola semiautomatica « MAUSER » Mod. P08 Luger, cal. 7,65 Parabellum (30 Luger) (canna mm. 100)	2873	16°
Pistola semiautomatica « MAUSER » Mod. P08/14 Luger Artiglieria, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 200)	2869	16°
Pistola semiautomatica « MAUSER » Mod. P08/14 Luger Artiglieria, cal. 7,65 Parabellum (30 Luger) (canna mm. 200)	2872	16°
Pistola semiautomatica « MAUSER » Mod. P08/14 Luger Artiglieria, cal. 7,65 Parabellum (30 Luger) (canna mm. 200)	2874	16°
Pistola semiautomatica « MAUSER » Mod. 1896/12, cal. 9 mm. Mauser (canna mm. 135) .	3044	18°
Pistola semiautomatica « MAUSER » Mod. 1932, cal. 7,63 Mauser (canna mm. 140)	3202	22°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Pistola semiautomatica « MAUSER LUGER » Mod. 06, cal. 7,65 Parabellum (30 Luger) (canna mm. 100)	2870	16°
Pistola semiautomatica « MAUSER MARINE » Mod. Mauser 1930 (American Consideration), cal. 7,63 (30 Mauser) (canna mm. 132)	3170	22°
Pistola semiautomatica « MAUSER RENATO GAMBA » Mod. HSC 80 Super, cal. 7,65 Browning (canna mm. 90)	3354	24°
Pistola semiautomatica « MAUSER RENATO GAMBA » Mod. HSC 80 Super, cal. 9 Ultra (9 × 18) (canna mm. 90)	3353	24°
Pistola semiautomatica (da salve) « MOLGORA MODESTO » Mod. Starter Automatic Pistol, cal. 8 mm. da salve, (canna mm. 60)	2643	15°
Pistola semiautomatica « NAMBU » Mod. Baby, cal. 7 mm. Nambu (canna mm. 80) .	2783	15°
Pistola semiautomatica « NAMBU » Mod. 1904, cal. 8 mm. Nambu (canna mm. 120) .	2784	15°
Pistola semiautomatica « NORTH AMERICAN MANUFACTURING » Mod. TP 70, cal. 6,35 (25 Auto) (canna mm. 67)	2748	15°
Pistola semiautomatica « NORTH AMERICAN MANUFACTURING » Mod. TP 70, cal. 22 L.R. (canna mm. 67)	2749	15°
Pistola semiautomatica « RADOM VIS » Mod. P 35, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 121)	2788	15°
Pistola semiautomatica « ROTH STEYER » Mod. 1907, cal. 8 mm. Steyer (canna mm. 129) .	2786	15°
Pistola semiautomatica « SAKO » Mod. Sako 22-32, cal. 22 Short (canna mm. 150) .	3045	18°
Pistola semiautomatica « SAUER » Mod. Behorden 1930, cal. mm. 7,65 (canna mm. 77)	2785	15°
Pistola semiautomatica « SAUER E SOHN » Mod. 1913, cal. 7,65 Browning (canna mm. 75)	3093	19°
Pistola semiautomatica « SIG SAUER » Mod. P 225 (P6), cal. 7,65 Parabellum (30 Luger) (canna mm. 98)	2750	15°
Pistola semiautomatica « STEYER » Mod. 1912, cal. 9 mm. Steyer (canna mm. 128) .	2787	15°
Pistola semiautomatica « TANFOGLIO GIUSEPPE » Mod. GT 30, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 120)	3104	20°
Pistola semiautomatica « TOKAREV » Mod. TT 33, cal. mm. 7,62 (canna mm. 116) .	2878	17°
Pistola semiautomatica « WALTHER » Mod. HP, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 125) .	3329	24°
Pistola semiautomatica « WALTHER » Mod. HP, cal. 9 Ultra (9 × 18) (canna mm. 125)	3330	24°
Pistola semiautomatica « WALTHER » Mod. P 38, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 125) .	2876	16°
Pistola semiautomatica « WALTHER » Mod. P 38, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 125) .	2877	16°
Pistola semiautomatica « WEBLEY & SCOTT » Mod. 1913 Mark I, cal. « 0,455 in » Webley, per pistola semiautomatica (mm. 11,5) (canna mm. 127)	3171	22°
Pistola semiautomatica « WEBLEY & SCOTT » Mod. 1913 Mark I n. 2, cal. « 0,455 in » Webley per pistola semiautomatica (mm. 11,5) (canna mm. 127)	3172	22°

CLASSE 2ª

	N. Catalogo	Aggiornamento
Pistola a rotazione « ARMALITE » Mod. SS 3, cal. 357 Magnum (canna mm. 101,6) .	2655	15°
Pistola a rotazione « ARMI SAN PAOLO » Mod. Sauer & Sohn TR 55, cal. 32 corto (canna mm. 50,8 —2″—)	3338	24°
Pistola a rotazione « ARMI SAN PAOLO » Mod. Sauer & Sohn TR 56, cal. 32 lungo (canna mm. 50,8 —2″—)	3339	24°
Pistola a rotazione « ARMI SAN PAOLO » Mod. Sauer & Sohn TR 57, cal. 32 corto (canna mm. 50,8 —2″—)	3340	24°
Pistola a rotazione « ARMI SAN PAOLO » Mod. Sauer & Sohn TR 58, cal. 32 lungo (canna mm. 50,8 —2″—)	3341	24°
Pistola a rotazione « ARMI SAN PAOLO » Mod. Sauer & Sohn TR 59, cal. 32 corto (canna mm. 101,6 —4″—)	3342	24°
Pistola a rotazione « ARMI SAN PAOLO » Mod. Sauer & Sohn TR 60, cal. 32 lungo (canna mm. 101,6 —4″—)	3343	24°
Pistola o rotazione « ARMI SAN PAOLO » Mod. Sauer & Sohn VR 36, cal. 32 corto (canna mm. 76,2 —3″—)	3344	24°
Pistola a rotazione « ARMI SAN PAOLO » Mod. Sauer & Sohn VR 37, cal. 32 lungo (canna mm. 76,2 —3″—)	3345	24°
Pistola a rotazione « ARMI SAN PAOLO » Mod. Sauer & Sohn VR 38, cal. 32 corto (canna mm. 101,6 —4″—)	3346	24°
Pistola a rotazione « ARMI SAN PAOLO » Mod. Sauer & Sohn VR 39, cal. 32 lungo (canna mm. 101,6 —4″—)	3347	24°
Pistola a rotazione « ARMI SAN PAOLO » Mod. Sauer & Sohn VR 40, cal. 38 special (canna mm. 76,2 —3″—)	3075	19°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Pistola a rotazione « ASTRA » Mod. 680 Inox, cal. 38 special (canna mm. 50,8)	2619	14°
Pistola a rotazione « ASTRA » Mod. 680, cal. 38 special (canna mm. 51)	2618	14°
Pistola a rotazione « CHAMELOT DELVIGNE » Mod. 1873, cal. 11 mm. (canna mm. 110)	3129	20°
Pistola a rotazione « COLT » Mod. Python Blue 8, cal. 357 Magnum (canna mm. 203,2)	2798	15°
Pistola a rotazione « COLT » Mod. Single Action Army Buntline, cal. 45 Long Colt (canna mm. 305)	3071	19°
Pistola a rotazione « F N BROWNING » Mod. Barracuda, cal. 357 Magnum (canna mm.78)	3074	19°
Pistola a rotazione « RENATO GAMBA » Mod. Trident, cal. 32 S. & W. Long (canna mm. 63,5)	3177	22°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1873, cal. 32-20 Winchester (canna mm. 120) .	2550	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1873, cal. 32-20 Winchester (canna mm. 140) .	2551	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1873, cal. 32-20 Winchester (canna mm. 190) .	2552	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1873, cal. 38-40 Winchester (canna mm. 120) .	2553	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1873, cal. 38-40 Winchester (canna mm. 140) .	2554	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1873, cal. 38-40 Winchester (canna mm. 190) .	2555	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 22 L.R. (canna mm. 120) .	2556	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 22 L.R. (canna mm. 140) .	2557	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 22 L.R. (canna mm. 190) .	2558	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 32-20 Winchester (canna mm. 120) .	2559	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 32-20 Winchester (canna mm. 140) .	2560	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 32-20 Winchester (canna mm. 190) .	2561	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 38-40 Winchester (canna mm. 120) .	2562	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 38-40 Winchester (canna mm. 140) .	2563	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 38-40 Winchester (canna mm. 190) .	2564	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 44-40 Winchester (canna mm. 120) .	2565	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 44-40 Winchester (canna mm. 140) .	2566	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 44-40 Winchester (canna mm. 190) .	2567	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 45 Colt (canna mm. 120) .	2568	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 45 Colt (canna mm. 140) .	2569	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, calibro 45 Colt (canna mm. 190) .	2570	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 357 Magnum (canna mm. 120) .	2571	14°
Pistola a rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 357 Magnum (canna mm. 140) .	2572	14°
Pistola rotazione « JAGER » Mod. 1894, cal. 357 Magnum (canna mm. 190) .	2573	14°
Pistola a tamburo fisso monocolpo « JAGER » Mod. 1873 (tacca di mira regolabile), cal. 22 L.R. (canna mm. 215)	3087	19°
Pistola a rotazione « LEBEL » Mod. 1892, cal. 8 mm. Lebel (canna mm. 115) .	2789	15°
Pistola a rotazione « MA.TE.BA. » Mod. MTR 8, 38 Special (canna mm. 75) .	2901	17°
Pistola a rotazione « MA.TE.BA. » Mod. MTR 8 M, cal. 357 Magnum (canna mm. 75) .	2902	17°
Pistola a rotazione « MA.TE.BA. » Mod. MTR 14, cal. 22 L.R. (canna mm. 75) .	2903	17°
Pistola a rotazione « MA.TE.BA. » Mod. MTR 12, cal. 38 Special (canna mm. 100) .	3174	22°
Pistola a rotazione « MA.TE.BA. » Mod. MTR 12 M, cal. 357 Magnum (canna mm. 100)	3175	22°
Pistola a rotazione « MA.TE.BA. » Mod. MTR 20, cal. 22 L.R. (canna mm. 100) .	3176	22°
Pistola a rotazione « NAGANT » Mod. 1895, cal. 7,62 mm. Nagant (canna mm. 110) .	2790	15°
Pistola a rotazione « NAMBU » Mod. 26 (1893), cal. 9 mm. Rimmed (canna mm. 120) .	2791	15°
Pistola a rotazione « RAST-GASSER » Mod. 1898, cal. 8 mm. Gasser (canna mm. 114) .	2792	15°
Pistola a rotazione « RIVA ESTERINA » Mod. Black Widow, cal. 22 L.R. (canna millimetri 101,6 —4'—)	3184	22°
Pistola a rotazione « ROSSI » Mod. 28, cal. 32 lungo (canna mm. 50)	3326	24°
Pistola a rotazione « RUGER » Mod. Redhawk, cal. 44 Magnum (canna mm. 190) .	3072	19°
Pistola a rotazione « SMITH & WESSON » Mod. 65 Military e Police Stainless H.B., cal. 357 Magnum (canna mm. 76,2 —3'—)	3315	24°
Pistola a rotazione « SMITH & WESSON » Mod. 547 Military e Police, cal. mm. 9 Parabellum (canna mm. 76,2 —3'—)	3316	24°
Pistola a rotazione « SMITH & WESSON » Mod. 547 Military e Police, cal. 9. mm. Parabellum (canna mm. 104,8 —4,1/8'—)	3317	24°
Pistola a rotazione « SMITH & WESSON » Mod. 581 Distinguished 357 Service Magnum, cal. 357 Magnum (canna mm. 101,6 —4'—)	3318	24°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Pistola a rotazione « SMITH & WESSON » Mod. 586 Distinguished 357 Combat Magnum, cal. 357 Magnum (canna mm. 101,6 —4'—)	3319	24°
Pistola a rotazione « SMITH & WESSON » Mod. 586 Distinguished 357 Combat Magnum, cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4 —6'—)	3320	24°
Pistola a rotazione « SMITH & WESSON » Mod. 629 Stainless, cal. 44 Magnum (canna mm. 101,6 —4'—)	3321	24°
Pistola a rotazione « SMITH & WESSON » Mod. 629 Stainless, cal. 44 Magnum (canna mm. 212,8 —8,3/8'—)	3322	24°
Pistola a rotazione « SMITH & WESSON » Mod. 681 Distinguished 357 Service Magnum, cal. 357 Magnum (canna mm. 101,6 —4'—)	3323	24°
Pistola a rotazione « SMITH & WESSON » Mod. 686 Distinguished 357 Combat Magnum, cal. 357 Magnum (canna mm. 101,6 —4'—)	3324	24°
Pistola a rotazione « SMITH & WESSON » Mod. 686 Distinguished 357 Combat Magnum cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4 —6'—)	3325	24°
Pistola a rotazione « SMITH & WESSON » Mod. 1917, cal. 45 ACP (canna mm. 139) .	3130	21°
Pistola a rotazione monocolpo « F.LLI TANFOGLIO » Mod. E 151, cal. 22 L.R. (canna mm. 218)	2675	15°
Pistola a rotazione « TAURUS » Mod. Standard, cal. 32 lungo (canna mm. 112) .	3327	24°
Pistola a rotazione « UBERTI » Mod. Colt 1873 Buckhorn S.A. Buntline Target, cal. 44 Magnum (canna mm. 254)	2654	15°
Pistola a rotazione « UBERTI » Mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Target, cal. 357 Magnum (canna mm. 120,65)	2604	14°
Pistola a rotazione « UBERTI » Mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Target, cal. 44-40 canna mm. 120,65)	2605	14°
Pistola a rotazione « UBERTI » Mod. Colt 1873 Stallion S.A. Target, cal. 22 L.R. (canna mm. 120,6)	2653	15°
Pistola a rotazione « UBERTI » Mod. D.A. 81, cal. 38 Special (canna mm. 63,5 —1/2 2'—)	3063	18°
Pistola a rotazione « UBERTI » Mod. D.A. 81, cal. 38 Special (canna mm. 76,2 —3'—) .	3064	18°

CLASSE 5ª

	N. Catalogo	Aggiornamento
Carabina monocolpo « ANSCHUTZ » Mod. 1809, cal. 22 L.R. (canna mm. 690)	2864	16°
Fucile « AUGUSTE FRANCOTTE & C. » Mod. Anson, cal. 9,3 × 74 R (canna mm. 630) .	3166	22°
Fucile « AUGUSTE FRANCOTTE & C. » Mod. Ruger, cal. 9,3 × 74 R (canna mm. 620) .	3165	21°
Fucile « AUGUSTE LEBEAU COURALLY » Mod. Ardennes, cal. 375 H. & H. Magnum (canna mm. 620)	3167	22°
Carabina monocolpo basculante « BLASER » Mod. K 77, cal. mm. 7 Remington Magnum (canna mm. 600)	2575	14°
Carabina monocolpo basculante « BLASER » Mod. K 77, cal. mm. 7 Remington Magnum (canna mm. 650)	2576	14°
Carabina monocolpo basculante « BLASER » Mod. K 77, cal. mm. 7 Remington Magnum (canna mm. 700)	2577	14°
Carabina monocolpo « BSA » Mod. CFT-Target Rifle, cal. 7,62 (308 Winchester) (canna mm. 673)	3359	24°
Fucile monocolpo basculante « CASARTELLI CARLO » Mod. Karbathenbuchse, cal. 6,5 × 57 R (canna mm. 650)	2667	15°
Fucile monocolpo basculante « CASARTELLI CARLO » Mod. Karbathenbuchse, cal. 7 mm. Remington Magnum (canna mm. 650)	2668	15°
Fucile monocolpo basculante « CASARTELLI CARLO » Mod. Karbathenbuchse, cal. 7 × 65 R (canna mm. 650)	2669	15°
Fucile monocolpo basculante « CASARTELLI CARLO » Mod. Karbathenbuchse, cal. 22-250 (canna mm. 600)	2670	15°
Fucile monocolpo basculante « CASARTELLI CARLO » Mod. Karbathenbuchse, cal. 243 Winchester (canna mm. 600)	2671	15°
Fucile monocolpo basculante « CASARTELLI CARLO » Mod. Karbathenbuchse, cal. 270 Winchester (canna mm. 650)	2672	15°
Fucile « CASARTELLI CARLO » Mod. Kenia, cal. 9,3 × 74 R (canne mm. 630) .	3057	18°
Fucile « CASARTELLI CARLO » Mod. Kenia, cal. 30-06 (canne mm. 630)	3102	20°
Fucile « CASARTELLI CARLO » Mod. Kenia, cal. 458 Winchester Magnum (canne mm. 610)	3058	18°
Fucile « CASARTELLI CARLO » Mod. Kenia, cal. 500/3 (canne mm. 660)	3059	18°
Fucile « ERNEST DUMOULIN DELEYE » Mod. International, cal. 9,3 × 74 R (canne mm. 600)	3164	21°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile « ERNEST DUMOULIN DELEYE » Mod. Pionnier (con estrattori automatici), cal. 9,3 × 74 R (canne mm. 600)	3066	18°
Fucile « FAMARS » Mod. Castore Express 720, cal. 9,3 × 74 R (canne mm. 600) .	2677	15°
Fucile « FAMARS » Mod. Venus Express 640, cal. 357 H. & H. Magnum (canne mm. 630) .	2678	15°
Fucile « FORGERON » Mod. Anson (con estrattori automatici), cal. 9,3 × 74 R (canne mm. 600)	3067	18°
Fucile Express « FRANZ SODIA » Mod. 160 D.B., cal. 7 × 65 R (canne mm. 600) .	2696	15°
Fucile Express « FRANZ SODIA » Mod. 160 D.B., cal. 9,3 × 74 R (canne mm. 600) .	2697	15°
Fucile Express « FRANZ SODIA » Mod. 160 D.B., cal. 270 Winchester (canne mm. 600) .	2698	15°
Fucile Express « FRANZ SODIA » Mod. 160 D.B., cal. 458 Winchester Magnum (canne mm. 600)	2699	15°
Fucile Express « FRANZ SODIA » Mod. 260 N.L., cal. 7 × 65 R (canne mm. 600) .	2700	15°
Fucile Express « FRANZ SODIA » Mod. 260 N.L., cal. 9,3 × 74 R (canne mm. 600) .	2701	15°
Fucile Express « FRANZ SODIA » Mod. 260 N.L., cal. 357 H. & H. Magnum (canne mm. 600)	2702	15°
Fucile Express « FRANZ SODIA » Mod. 260 N.L., cal. 458 Winchester Magnum (canne mm. 600)	2703	15°
Fucile combinato « FRANZ SODIA » Mod. 557, cal. 5,6 × 57 R/222 Remington (canne mm. 600)	2726	15°
Fucile combinato « FRANZ SODIA » Mod. 557, cal. 6,5 × 57 R/222 Remington (canne mm. 600)	2727	15°
Fucile combinato « FRANZ SODIA » Mod. 557, cal. 7 × 65 R/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	2728	15°
Fucile combinato « FRANZ SODIA » Mod. 557, cal. 7 × 65 R/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 650)	2729	15°
Fucile combinato « FRANZ SODIA » Mod. 557, cal. 222 Remington/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2773	15°
Fucile combinato « FRANZ SODIA » Mod. 557, cal. 270 Winchester/222 Remington (canne mm. 600)	2730	15°
Fucile combinato « FRANZ SODIA » Mod. 557, cal. 270 Winchester/222 Remington (canne mm. 650)	2731	15°
Fucile monocolpo basculante « FRANZ SODIA » Mod. 150, cal. 7 × 65 R (canna mm. 650)	2772	15°
Fucile monocolpo basculante « RENATO GAMBA » Mod. Alpi, cal. 22 Hornet (canna mm. 550)	2530	14°
Carabina monocolpo basculante « INVESTARM S.p.A. » Mod. L 100, cal. 38 Special (canna mm. 560)	2574	14°
Carabina monocolpo basculante « INVESTARM S.p.A. » Mod. L 100 B, cal. 38 Special (canna mm. 560)	2607	14°
Carabina monocolpo basculante « INVESTARM S.p.A. » Mod. L 100 B, cal. 44 Magnum (canna mm. 560)	2608	14°
Carabina monocolpo basculante « INVESTARM S.p.A. » Mod. L 100 LS, cal. 38 Special (canna mm. 560)	2609	14°
Carabina monocolpo basculante « INVESTARM S.p.A. » Mod. L 100 LS, cal. 44 Magnum (canna mm. 560)	2610	14°
Carabina monocolpo basculante « INVESTARM S.p.A. » Mod. L 100 LSB, cal. 22 L.R. (canna mm. 560)	2616	14°
Carabina monocolpo basculante « INVESTARM S.p.A. » Mod. L 100 LSB, cal. 38 Special (canna mm. 560)	2611	14°
Carabina monocolpo basculante « INVESTARM S.p.A. » Mod. L 100 LSB, cal. 44 Magnum (canna mm. 560)	2612	14°
Carabina monocolpo basculante « INVESTARM S.p.A. » Mod. S 100, cal. 22 L.R. (canna mm. 560)	2613	14°
Carabina monocolpo basculante « INVESTARM S.p.A. » Mod. S 100 B, cal. 22 L.R. (canna mm. 560)	2614	14°
Carabina monocolpo basculante « INVESTARM S.p.A. » Mod. S 100 LS, cal. 22 L.R. (canna mm. 560)	2615	14°
Carabina monocolpo « JAGER » Mod. AA 600, cal. mm. 6 Remington (canna mm. 610) .	3140	21°
Carabina monocolpo « JAGER » Mod. AA 600, cal. mm. 6,5 × 55 (canna mm. 610) .	3141	21°
Carabina monocolpo « JAGER » Mod. AA 600, cal. 7,5 × 55 (svizzero) (canna mm. 610) .	3142	21°
Carabina monocolpo « JAGER » Mod. AA 600, cal. 243 Winchester (canna mm. 610) .	3143	21°
Carabina monocolpo « JAGER » Mod. AA 600, cal. 208 Winchester (canna mm. 610) .	3144	21°
Carabina monocolpo « JAGER » Mod. AA 1200, cal. mm. 6 Remington (canna mm. 650) .	3145	21°

	N. Catalogo	Aggiornamento
	—	—
Carabina monocolpo « JAGER » Mod. AA 1200, cal. mm. 6,5 × 55 (canna mm. 650) .	3146	21°
Carabina monocolpo « JAGER » Mod. AA 1200, cal. mm. 7,5 × 55 (svizzero) (canna mm. 650)	3147	21°
Carabina monocolpo « JAGER » Mod. AA 1200, cal. 243 Winchester (canna mm. 650) .	3148	21°
Carabina monocolpo « JAGER » Mod. AA 1200, cal. 308 Winchester (canna mm. 650) .	3149	21°
Carabina monocolpo « JOHANN OUTSCHARS SOHN » Mod. A, cal. 5,6 × 50 R.M. (canna mm. 600)	2684	15°
Carabina monocolpo « JOHANN OUTSCHARS SOHN » Mod. A, cal. 5,6 × 57 R (canna mm. 600)	2685	15°
Carabina monocolpo « JOHANN OUTSCHARS SOHN » Mod. A, cal. 6,5 × 57 R (canna mm. 600)	2686	15°
Carabina monocolpo « JOHANN OUTSCHARS SOHN » Mod. A, cal. 7 × 65 R (canna mm. 600)	2687	15°
Carabina monocolpo « JOHANN OUTSCHARS SOHN » Mod. A, cal. 243 Winchester (canna mm. 600)	2688	15°
Carabina monocolpo « JOHANN OUTSCHARS SOHN » Mod. A, cal. 270 Winchester (canna mm. 600)	2689	15°
Carabina monocolpo « JOHANN OUTSCHARS SOHN » Mod. B, cal. 6,5 × 57 R (canna mm. 650)	2690	15°
Carabina monocolpo « JOHANN OUTSCHARS SOHN » Mod. B, cal. 6,5 × 68 R (canna mm. 650)	2691	15°
Carabina monocolpo « JOHANN OUTSCHARS SOHN » Mod. B, cal. 7 mm. R.M. (canna mm. 650)	2692	15°
Carabina monocolpo « JOHANN OUTSCHARS SOHN » Mod. B, cal. 7 × 65 R (canna mm. 650)	2693	15°
Carabina monocolpo « JOHANN OUTSCHARS SOHN » Mod. B, cal. 8 × 68 S (canna mm. 650)	2694	15°
Carabina monocolpo « JOHANN OUTSCHARS SOHN » Mod. B, cal. 270 Winchester (canna mm. 650)	2695	15°
Fucile monocolpo basculante « JOSEF HAMBRUSCH » Mod. 70, cal. 257 Magnum (canna mm. 650)	2774	15°
Carabina monocolpo « KRICO » Mod. 650 S, cal. 308 Winchester (canna mm. 600) .	3107	18°
Fucile « KRIEGHOFF » Mod. Teck, cal. 458/458 (canne mm. 635)	3031	18°
Fucile « LEBEAU COURALLY » Mod. Saint Hubert, cal. 458 Winchester Magnum (canna mm. 640)	3168	22°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 410, cal. 12/6,5 × 57 R (canne mm. 600) .	2636	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 410, cal. 12/7 × 65 R (canne mm. 600) .	2634	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 410, cal. 12/240 Weatherby Magnum (canne mm. 650)	2635	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 410 Kit, cal. 12/240 Weatherby Magnum (canne mm. 600)	2637	14°
Fucile monocolpo « M.A.PI.Z. » Mod. 401, cal. 5,6 × 50 R Magnum (canna mm. 450) .	2751	15°
Fucile monocolpo « M.A.PI.Z. » Mod. 401, cal. 5,6 × 50 R Magnum (canna mm. 650) .	2752	15°
Fucile monocolpo « M.A.PI.Z. » Mod. 401, cal. 7 × 57 R (canna mm. 650) .	2753	15°
Fucile monocolpo « M.A.PI.Z. » Mod. 401, cal. 9,3 × 74 R (canna mm. 650) .	2754	15°
Fucile monocolpo « M.A.PI.Z. » Mod. 401, cal. 222 Remington (canna mm. 450) .	2755	15°
Fucile monocolpo « M.A.PI.Z. » Mod. 401, cal. 240 Weatherby Magnum (canna mm. 650) .	2630	14°
Fucile monocolpo « M.A.PI.Z. » Mod. 401, cal. 300 Winchester Magnum (canna mm. 650) .	2756	15°
Fucile monocolpo basculante « M.A.PI.Z. » Mod. 401, cal. 8 × 57 JS (canna mm. 650) .	3278	23°
Fucile monocolpo basculante « M.A.PI.Z. » Mod. 401, cal. 8 × 57 JRS (canna mm. 650) .	3279	23°
Fucile monocolpo basculante « M.A.PI.Z. » Mod. 401, cal. 25-06 (canna mm. 650) .	3047	18°
Fucile monocolpo basculante pieghevole « M.A.PI.Z. » Mod. 404, cal. 5,6 × 50 R Magnum (canna mm. 450)	3048	18°
Fucile monocolpo basculante pieghevole « M.A.PI.Z. » Mod. 404, cal. 6,5 × 57 R (canna mm. 600)	3049	18°
Fucile monocolpo basculante pieghevole « M.A.PI.Z. » Mod. 404, cal. 22 Hornet (canna mm. 450)	3050	18°
Fucile monocolpo basculante pieghevole « M.A.PI.Z. » Mod. 404, cal. 222 Remington (canna mm. 450)	3051	18°
Fucile « MATTARELLI » Mod. Metro, cal. 444 Marlin (canna mm. 600) .	3173	22°
Fucile monocolpo basculante « MENEGON RENATO » Mod. Dolomiti, cal. 243 Winchester (canna mm. 600)	3292	23°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile monocolpo basculante « MENEGON RENATO » Mod. Dolomiti, cal. 270 Winchester (canna mm. 600)	3293	23°
Fucile monocolpo basculante « MENEGON RENATO » Mod. Maremma, col. 444 Marlin (canna mm. 600)	3294	23°
Fucile « PERUGINI & VISINI » Mod. S.E., cal. 375 H. & H. (canne mm. 650)	3135	21°
Fucile « PERUGINI & VISINI » Mod. S.E., cal. 458 Winchester Magnum (canne mm. 650)	3136	21°
Fucile monocolpo « PERUGINI & VISINI » Mod. Emmepi, cal. 22 Hornet (canne mm. 550)	2477	14°
Fucile monocolpo « PERUGINI & VISINI » Mod. Emmepi, cal. 243 Winchester (canna mm. 550)	2478	14°
Fucile monocolpo « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.R., cal. 6,5/300 Weatherby Magnum (canna mm. 700)	3277	23°
Fucile « PERUGINI & VISINI » Mod. S.E.H., cal. 444 Marlin (canna mm. 600)	2479	14°
Fucile « PERUGINI & VISINI » Mod. S.E.H., cal. 9,3 × 74 R (canna mm. 630) .	2491	14°
Carabina monocolpo « RUGER » Mod. N.1-B, cal. 338 Winchester Magnum (canna mm. 660)	2799	15°
Carabina monocolpo « RUGER » Mod. N.1-S, cal. 338 Winchester Magnum (canna mm. 660)	2800	15°
Carabina monocolpo « RUGER » Mod. N.1 Speciale Varminter, cal. 220 Swift (canna mm. 660)	2801	15°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express, cal. 6,5 × 57 R (canna mm. 650) .	3204	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Express, cal. 7 × 57 R (canne mm. 650) .	3288	23°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express, cal. 243 Winchester (canne mm. 650)	3205	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express, cal. 300 Winchester Magnum (canne mm. 650)	3206	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express, cal. 375 H. & H. Magnum (canne mm. 650)	3207	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express E, cal. 7 × 57 R (canne mm. 650) .	3289	23°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express E, cal. 243 Winchester (canne mm. 650) .	3208	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express E, cal. 300 Winchester Magnum (canne mm. 650)	3209	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express E, cal. 375 H. & H. Magnum (canne mm. 650)	3210	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express EM, cal. 6,5 × 55 (canne mm. 650) .	3211	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express EM, cal. 6,5 × 57 R (canne mm. 650) .	3212	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express EM, cal. 7 × 57 R (canne mm. 650) .	3291	23°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express EM, cal. 7 × 65 R (canne mm. 650) .	3213	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express M, cal. 9,3 × 74 R (canne mm. 650) .	3214	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express EM, cal. 30-06 (canne mm. 650)	3215	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express EM, cal. 243 Winchester (canne mm. 650)	3216	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express EM, cal. 300 Winchester Magnum (canne mm. 650)	3217	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express EM, cal. 308 Winchester (canne mm. 650)	3218	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express EM, cal. 375 H. & H. Magnum (canne mm. 650)	3219	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. », Mod. Express M, cal. 6,5 × 55 (canne mm. 650) .	3222	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express M, cal. 6,5 × 57 R (canne mm. 650) .	3223	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express M, cal. 7 × 57 R (canne mm. 650) .	3290	23°
Fucile « ANTONIO OLI S.p.A. » Mod. Express M, cal. 7 × 65 R (canne mm. 650) .	3224	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express M, cal. 9,3 × 74 R (canne mm. 650) .	3225	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express M, cal. 30-06 (canne mm. 650)	3226	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod Express M, cal. 243 Winchester (canne mm. 650)	3227	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express M, cal. 300 Winchester Magnum (canne mm. 650)	3228	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express M, cal. 308 Winchester (canne mm. 650)	3229	22°
Fucile « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express M, cal. 375 H. & H. Magnum (canne mm. 650)	3230	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express EM, cal. 5,6 × 50 R.M./9,3 × 74 R (canne mm. 650)	3220	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express EM, cal. 222 Remington/30-06 (canne mm. 650)	3221	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express M, cal. 5,6 × 50 R Magnum/ 9,3 × 74 R (canne mm. 650)	3231	22°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Express M, cal. 222 Remington/30-06 (canne mm. 650)	3232	22°
Fucile « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Leopard Express, cal. 6,5 × 55 (canne mm. 650)	2905	17°
Fucile « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Leopard Express, (con estrattori automatici), calibro 6,5 × 55 (canne mm. 650)	2906	17°
Fucile « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Leopard Express, (con estrattori automatici), calibro 7 × 65 R (canne mm. 650)	2907	17°
Fucile « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Leopard Express, (con estrattori automatici), calibro 9,3 × 74 (canne mm. 650)	2908	17°
Fucile « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Leopard Express, (con estrattori automatici), calibro 30-06 (canne mm. 650)	2909	17°
Fucile « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Leopard Express, cal. 30-06 (canne mm. 650) .	2910	17°
Fucile « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Leopard Express, (con estrattori automatici), calibro 308 Winchester (canne mm. 650)	2911	17°
Fucile « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Leopard Express, cal. 308 Winchester (canne mm. 650)	2912	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Leopard Express, (con estrattori automatici), cal. 5,6 × 50 R. Magnum/9,3 × 74 R (canne mm. 650)	2904	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Leopard Express, cal. 222 Remington/ 30-06 (canne mm. 650)	2913	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Leopard Express, (con estrattori automatici), cal. 222 Remington/30-06 (canne mm. 650)	2914	17°
Fucile « WINCHESTER » Mod. Express, cal. 7 × 65 R (canne mm. 595) .	3181	22°
Fucile « WINCHESTER » Mod. 30-06 Springfield Express, cal. 30-06 (canne mm. 595) .	3137	21°

CLASSE 6ª

Fucile « ARISAKA » Mod. Tipo 38, cal. 6,5 Japan (canna mm. 800) .	2738	15°
Fucile « ARSENALI MILITARI DI TOKIO » Mod. Tipo 99 lungo, cal. 7,7 Japan (canna mm. 800)	2739	15°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 6,5 × 55 (canna mm. 520) .	3032	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 6,5 × 55 (canna mm. 520) .	3033	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 7 × 64 (canna mm. 520) .	3034	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 7 × 64 (canna mm. 520) .	3035	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 22-250 (canna mm. 520) .	3360	24°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 30-06 (canna mm. 520) .	3036	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 30-06 (canna mm. 520) .	3037	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 222 Remington (canna mm. 520) .	3038	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 222 Remington (canna mm. 520) .	3039	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 243 Winchester (canna mm. 520) .	3361	24°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 270 Winchester (canna mm. 520) .	3040	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 270 Winchester (canna mm. 520) .	3041	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 308 Winchester (canna mm. 520) .	3042	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 308 Winchester (canna mm. 520) .	3043	18°
Fucile « CARCANO » Mod. 91, cal. 6,5 × 52 (canna mm. 780) .	3131	21°
Fucile « CARCANO » Mod. 91/41, cal. 6,5 × 52 (canna mm. 690)	3232	21°
Fucile « CASARTELLI CARLO » Mod. Scozia, cal. 30-06 (canna mm. 650)	3103	20°
Fucile « CASARTELLI CARLO » Mod. Scozia, cal. 240 Weatherby Magnum (canna mm. 650)	3060	18°
Fucile « CASARTELLI CARLO » Mod. Standard, cal. 22-250 (canna mm. 600) .	3061	18°
Fucile « CASARTELLI CARLO » Mod. Standard, cal. 243 Winchester (canna mm. 600) .	3062	18°
Fucile (Jungle Carbine) « ENFIELD » Mod. N. 5 Mark I, cal. 303 British (canna mm. 475)	3203	22°
Carabina « ERNEST DUMOULIN DELEYE » Mod. Bavaria, cal. 7 × 64 (canna mm. 600)	3065	18°
Carabina « FN BROWNING » Mod. BBR, cal. 7 mm. Remington Magnum (canna mm. 610)	2855	16°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 22-250 (canna mm. 520) .	3360	24°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 30-06 (canna mm. 520)	3036	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 30-06 (canna mm. 520) .	3037	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 222 Remington (canna mm. 520) .	3038	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 222 Remington (canna mm. 520) .	3039	18°

	N. Catalogo	Aggiornamento
	—	—
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 243 Winchester (canna mm. 520) .	3361	24°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 270 Winchester (canna mm. 520) .	3040	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 270 Winchester (canna mm. 520) .	3041	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 308 Winchester (canna mm. 520) .	3042	18°
Carabina « BSA » Mod. CF 2, cal. 308 Winchester (canna mm. 520) .	3043	18°
Fucile « CARCANO » Mod. 91, cal. 6,5 × 52 (canna mm. 780) .	3131	21°
Fucile « CARCANO » Mod. 91/41, cal. 6,5 × 52 (canna mm. 690) .	3132	21°
Fucile « CASARTELLI CARLO » Mod. Scozia, cal. 30-06 (canna mm. 650)	3103	20°
Fucile « CASARTELLI CARLO » Mod. Scozia, cal. 240 Weatherby Magnum (canna mm. 650)	3060	18°
Fucile « CASARTELLI CARLO » Mod. Standard, cal. 22-250 (canna mm. 600) .	3061	18°
Fucile « CASARTELLI CARLO » Mod. Standard, cal. 243 Winchester (canna mm. 600) .	3062	18°
Fucile (Jungle Carabine) « ENFIELD » Mod. N. 5 Mark I, cal. 303 British (canna mm. 475)	3203	22°
Carabina « ERNEST DUMOULIN DELEYE » Mod. Bavaria, cal. 7 × 64 (canna mm. 600)	3065	18°
Carabina « FN BROWNING » Mod. BBR, cal. 7 mm. Remington Magnum (canna mm. 610)	2855	16°
Carabina « FN BROWNING » Mod. BBR, cal. 30-06 SPR (canna mm. 610) .	2854	16°
Carabina « FN BROWNING » Mod. BBR, cal. 270 Winchester (canna mm. 610)	2853	16°
Carabina « FN BROWNING » Mod. BBR, cal. 300 Winchester Magnum (canna mm. 610)	2863	16°
Carabina « FN BROWNING » Mod. B. LR, cal. 308 Winchester (canna mm. 492) .	2662	15°
Carabina « FN BROWNING » Mod. BPR, cal. 22 L.R. (canna mm. 515) .	2663	15°
Carabina « FRANKONIA » Mod. Favorit-Standard, cal. 6,5 × 68 (canna mm. 600) .	2757	15°
Carabina « FRANKONIA » Mod. Favorit-Standard, cal. 270 Winchester (canna mm. 600)	2758	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 5,6 × 57 (canna mm. 550) .	2704	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 5,6 × 57 (canna mm. 600) .	2705	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 5,6 × 57 (canna mm. 650) .	2706	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 6,5 × 57 (canna mm. 550) .	2707	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 6,5 × 57 (canna mm. 600) .	2708	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 6,5 × 57 (canna mm. 650) .	2709	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 6,5 × 68 (canna mm. 650) .	2710	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 6,5 × 68 (canna mm. 700) .	2711	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 7 mm. Remington Magnum (canna mm. 650)	2712	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 7 mm. Remington Magnum (canna mm. 700)	2713	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 7 × 64 (canna mm. 550) .	2714	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 7 × 64 (canna mm. 600) .	2715	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 7 × 64 (canna mm. 650) .	2716	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 8 × 68 S (canna mm. 650) .	2717	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 8 × 68 S (canna mm. 700) .	2718	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 243 Winchester (canna mm. 550) .	2719	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 243 Winchester (canna mm. 600)	2720	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 270 Winchester (canna mm. 550)	2721	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 270 Winchester (canna mm. 600)	2722	15°
Carabina « FRANZ SODIA » Mod. 300 L, cal. 270 Winchester (canna mm. 650) .	2723	15°
Carabina « RENATO GAMBA RIFLE » mod. RGZ 2000, cal. 270 Winchester (canna mm. 610)	3295	23°
Carabina « RENATO GAMBA RIFLE » Mod. RGZ 2000, cal. 7 × 64 (canna mm. 610) .	3296	23°
Carabina « RENATO GAMBA RIFLE » Mod. RGZ 2000, cal. 7 mm. Remington Magnum (canna mm. 660)	3297	23°
Carabina « RENATO GAMBA RIFLE » Mod. RGZ 2000, cal. 300 Winchester Magnum (canna mm. 660)	3298	23°
Carabina « JAGER » Mod. AA 600 R, cal. 308 Winchester (canna mm. 610) .	3150	21°
Carabina « JAGER » Mod. AP 98, cal. 5,6 ×57 (canna mm. 620) .	3151	21°
Carabina « JAGER » Mod. AP 98, cal. 6,5 × 57 (canna mm. 620)	3152	21°
Carabina « JAGER » Mod. AP 98, cal. 6,5 × 68 (canna mm. 650)	3153	21°
Carabina « JAGER » Mod. AP 98, cal. 7 mm. Remington Magnum (canna mm. 650) .	3154	21°
Carabina « JAGER » Mod. AP 98, cal. 7 × 57 (canna mm. 620) .	3155	21°
Carabina « JAGER » Mod. AP 98, cal. 7 × 64 (canna mm. 650) .	3156	21°
Carabina « JAGER » Mod. AP 98, cal. 9,3 × 62 (canna mm. 650) . .	3157	21°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Carabina « JAGER » Mod. AP 98, cal. 30-06 (canna mm. 620) .	3158	21°
Carabina « JAGER » Mod. AP 98, cal. 270 Winchester (canna mm. 620) .	3159	21°
Carabina « JAGER » Mod. AP 98, cal. 308 Winchester (canna mm. 620) .	3160	21°
Carabina « JAGER » Mod. AP 98, cal. 358 Winchester (canna mm. 500) .	3161	21°
Carabina « JAGER » Mod. AP 98, cal. 375 H. & H. Magnum (canna mm. 650) .	3162	21°
Carabina « JAGER » Mod. AP 98, cal. 458 Winchester Magnum (canna mm. 650) .	3163	21°
Carabina « JOSEF HAMBRUSCH » Mod. 80 L, cal. 6,5 × 57 (canna mm. 610) .	2775	15°
Carabina « JOSEF HAMBRUSCH » Mod. 80 L, cal. 6,5 × 68 (canna mm. 650) .	3263	23°
Carabina « JOSEF HAMBRUSCH » Mod. 80 L, cal. 257 Magnum (canna mm. 630) .	2776	15°
Fucile « KRAG JORGENSEN » Mod. 1898, cal. 30-40 (canna mm. 760) .	2735	15°
Carabina « KRICO » Mod. 620 L, cal. 5,6 × 50 Magnum (canna mm. 550) . .	3018	18°
Carabina « KRICO » Mod. 620 L, cal. 5,6 × 57 (canna mm. 550) .	3019	18°
Carabina « KRICO » Mod. 620 L, cal. 222 Remington (canna mm. 550) . .	3020	18°
Carabina « KRICO » Mod. 620 L, cal. 243 Winchester (canna mm. 550) . .	3021	18°
Carabina « KRICO » Mod. 700 E/L, cal. 8 × 68 S (canna mm. 650) .	3022	18°
Carabina « KRICO » Mod. 720 L, cal. 6,5 × 57 (canna mm. 530)	3023	18°
Carabina « KRICO » Mod. 720 L, cal. 7 × 64 (canna mm. 530) .	3024	18°
Carabina « KRICO » Mod. 720 L, cal. 30-06 (canna mm. 530)	3025	18°
Fucile « LEBEL » Mod. 1886 M 93, cal. 8 mm. Lebel (canna mm. 800) .	2740	15°
Carabina « MANNLICHER » Mod. 1893, cal. 6,5 (canna mm. 450)	2737	15°
Moschetto « MANNLICHER BERTHIER » Mod. 1892, cal. 8 mm. Lebel (canna mm. 550)	2732	15°
Moschetto « MANNLICHE BERTHIER » Mod. 1916, cal. 8 mm. Lebel (canna mm. 550) .	2733	15°
Carabina « MARLIN » Mod. 780, cal. 22 L.R. (canna mm. 560) .	3314	24°
Carabina « MATTARELLI » Mod. Punto, cal. 6,5 × 55 (canna mm. 600) .	3264	23°
Carabina « MATTARELLI » Mod. Punto, cal. 6,5 × 68 (canna mm. 650) .	3265	23°
Carabina « MATTARELLI » Mod. Punto, cal. 7 mm. Remington Magnum (canna mm. 650)	3266	23°
Carabina « MATTARELLI » Mod. Punto, cal. 7 × 64 (canna mm. 600) .	3267	23°
Carabina « MATTARELLI » Mod. Punto, cal. 8 × 68 S (canna mm. 650) .	3268	23°
Carabina « MATTARELLI » Mod. Punto, cal. 25-06 Remington (canna mm. 600) .	3269	23°
Carabina « MATTARELLI » Mod. Punto, cal. 30-06 Springfield (canna mm. 600) .	3270	23°
Carabina « MATTARELLI » Mod. Punto, cal. 270 Winchester (canna mm. 600) . .	3271	23°
Carabina « MATTARELLI » Mod. Punto, cal. 300 Winchester Magnum (canna mm. 650) .	3272	23°
Carabina « MATTARELLI » Mod. Punto, cal. 308 Norma Magnum (canna mm. 650) .	3273	23°
Carabina « MATTARELLI » Mod. Punto, cal. 338 Winchester Magnum (canna mm. 650) .	3274	23°
Carabina « MATTARELLI » Mod. Punto, cal. 458 Winchester Magnum (canna mm. 600) .	3275	23°
Carabina « MAUSER » Mod. 66 (Heavy Barrel), cal. 9,3 × 64 (canna mm. 650) . .	2531	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 66 (Heavy Barrel), cal. 300 Weatherby Magnum (canna mm. 650)	2532	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77, cal. 308 Winchester (canna mm. 600)	2533	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77, cal. 458 Winchester Magnum (canna mm. 650) .	2534	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77 Magnum, cal. 6,5 × 68 (canna mm. 650)	2535	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77 Magnum, cal 9,3 × 62 (canna mm. 650) .	2536	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77 Magnum, cal. 9,3 × 64 (canna mm. 650)	2537	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77 Magnum, cal. 300 Winchester Magnum (canna mm. 650)	2538	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77 Stutzen, cal. 6,5 × 57 (canna mm. 500) .	2539	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77 Stutzen, cal. 7 × 64 (canna mm. 500) .	2540	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77 Stutzen, cal. 30-06 (canna mm. 500) .	2541	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77 Stutzen, cal. 243 Winchester (canna mm. 500)	2542	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77 Stutzen, cal. 270 Winchester (canna mm. 500) .	2543	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77 Stutzen, cal. 308 Winchester (canna mm. 500)	2544	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77 Ultra, cal. 6,5 × 57 (canna mm. 500) .	2545	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77 Ultra, cal. 7 × 64 (canna mm. 500)	2546	14°
Carabina « MAUSER » Mod. 77 Ultra, cal. 30-06 (canna mm. 500) .	2547	14°
Fucile « MAUSER » Mod. 1889, cal. 7,65 Mauser (canna mm. 779)	2741	15°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile « MAUSER » Mod. 1893 corto, cal. 7 × 57 (canna mm. 550)	2742	15°
Fucile « MAUSER » Mod. 1894, cal. 7 × 57 (canna mm. 750)	2743	15°
Fucile « MAUSER » mod. 1898, cal. 8 × 57 (canna mm. 740)	2736	15°
Fucile « MAUSER » Mod. 1916 corto, cal. 7 × 57 (canna mm. 600) .	2744	15°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 5,6 × 50 Magnum (canna mm. 600) .	2455	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 5,6 × 50 Magnum (canna mm. 650) .	2456	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 5,6 × 57 (canna mm. 600) .	2457	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 5,6 × 57 (canna mm. 650) .	2458	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 6,5 × 57 (canna mm. 600) .	2459	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 6,5 × 57 (canna mm. 650) .	2460	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 6,5 × 68 (canna mm. 650) .	2461	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 6,5 × 68 (canna mm. 700) .	2462	14°
Carabina « MAUSER CICOLINI » Mod. 98, cal. mm. 7 Remington Magnum (canna mm. 650)	2463	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. mm. 7 Remington Magnum (canna mm. 700)	2464	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 7 × 64 (canna mm. 600) .	2465	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 7 × 64 (canna mm. 650) .	2466	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 7 × 66 Vom - Hofe (canna mm. 650) .	2467	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 7 × 66 Vom - Hofe (canna mm. 700)	2468	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 8 × 68 (canna mm. 650) .	2469	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 8 × 68 (canna mm. 700) .	2470	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 22 - 250 (canna mm. 600) .	2471	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod 98, cal. 22 - 250 (canna mm. 650) .	2472	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 270 Winchester (canna mm. 600) .	2473	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 270 Winchester (canna mm. 650) .	2474	14°
Carabina « MAUSER - CICOLINI » Mod. 98, cal. 243 Winchester (canna mm. 600) .	2475	14°
Fucile « MAUSER GEWEHR » Mod. 1908 (Brasiliano) cal. 7 × 57 (canna mm. 750) .	3016	16°
Moschetto « MAUSER SPAGNOLO » Mod. 1895, cal. 7 × 57 (canna mm. 446) .	2745	15°
Fucile « MAUSER VERGUEIRO » Mod. 1904, cal. 6,5 × 58 (canna mm. 735) .	3134	21°
Carabina « MENEGON RENATO » Mod. Adamello, cal. 6,5 × 68 S (canna mm. 630) .	3355	24°
Carabina « MENEGON RENATO » Mod. Adamello, cal. 270 Winchester (canna mm. 630)	3356	24°
Fucile « MOSIN NAGANT » Mod. 1891, cal. 7,62 (canna mm. 680)	2746	15°
Fucile « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.R., cal. 30-06 (canna mm. 600) .	3076	19°
Fucile « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.R., cal. 243 Winchester (canna mm. 600) .	2480	14°
Fucile « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.R., cal. 270 Winchester (canna mm. 600) .	2481	14°
Fucile « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.R., cal. 308 Winchester (canna mm. 600) .	3077	19°
Fucile « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.R., cal. 375 H. e H. (canna mm. 600) .	3078	19°
Fucile « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.R., cal. 458 Winchester Magnum (canna mm. 600)	3079	19°
Carabina « REMINGTON » Mod. Six, cal. 6 mm. Remington (canna mm. 555) .	2802	15°
Carabina « REMINGTON » Mod. Six, cal. 30-06 (canna mm. 555)	2803	15°
Carabina « REMINGTON » Mod. Six, cal. 243 Winchester (canna mm 555)	2804	15°
Carabina « REMINGTON » Mod. Six, cal. 270 Winchester (canna mm. 555) .	2805	15°
Carabina « REMINGTON » Mod. Six, cal. 308 Winchester (canna mm. 555) .	2806	15°
Carabina « REMINGTON » Mod. 7600, cal. 6 mm. Remington (canna mm. 555) .	2807	15°
Carabina « REMINGTON » Mod. 7600, cal. 30-06 (canna mm. 555)	2808	15°
Carabina « REMINGTON » Mod. 7600, cal. 243 Winchester (canna mm. 555) .	2809	15°
Carabina « REMINGTON » Mod. 7600, cal. 270 Winchester (canna mm. 555)	2810	15°
Carabina « REMINGTON » Mod. 7600, cal. 308 Winchester (canna mm. 555) .	2811	15°
Carabina « RIVA ESTERINA » Mod. Texas Carbine, cal. 22 L.R. Magnum (canna mm. 508)	3185	22°
Fucile « RUBIN SCHMIDT » Mod. 1911, cal. 7,5 × 55 (canna mm. 760) .	3348	24°
Fucile « SAINT ETIENNE » Mod. 1907/15, cal. 8 mm. Lebel (canna mm. 800) .	2747	15°
Fucile « SAINT ETIENNE » Mod. 1916, cal. 8 mm. Lebel (canna mm. 800) .	3133	21°
Carabina « SAKO » Mod. Finnbear full stock, cal. 30-06 (canna mm. 512,5) .	3073	19°
Carabina « SAKO » Mod. Finnbear, cal. 264 Winchester Magnum (canna mm. 610) .	2664	15°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Carabina « SAKO » Mod. Forester, cal. 22-250 Remington (canna mm. 585)	2665	15°
Carabina « SAKO » Mod. Forester, cal. 22-250 Remington (canna mm. 610)	2666	15°
Carabina « SAKO » Mod. Forester (calcio intero), cal. 243 Winchester (canna mm. 508)	2862	16°
Carabina « SAKO » Mod. Vixen (Heavy Barrel), cal. 223 Remington (canna mm. 610) . .	2856	16°
Carabina « SAKO » Mod. Vixen, cal. 223 Remington (canna mm. 610)	2857	16°
Carabina « SAKO » Mod. Vixen (Heavy Barrel), cal. 222 Remington Magnum (canna mm. 610)	2858	16°
Carabina « SAKO » Mod. Vixen (Heavy Barrel), cal. 222 Remington (canna mm. 610) . .	2859	16°
Carabina « SAKO » Mod. Vixen, cal. 222 Remington Magnum (canna mm. 610) . . .	2860	16°
Carabina « SAKO » Mod. Vixen, cal. 222 Remington (canna mm. 610)	2861	16°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. Sauer 90 Junior, cal. 22-250 Remington (canna mm. 570)	3299	24°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. Sauer 90 Junior cal. 222 Remington (canna mm. 570)	3300	24°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. Sauer 90 Junior, cal. 243 Winchester (canna mm. 570)	3301	24°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. Sauer 90 Junior, cal. 308 Winchester (canna mm. 570)	3302	24°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. Sauer 90 Magnum, cal. 9,3 × 64 (canna mm. 600)	3303	24°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. Sauer 90 Magnum, cal. 300 Weatherby Magnum (canna mm. 660)	3304	24°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. Sauer 90 Magnum, cal. 300 Winchester Magnum (canna mm. 660)	3305	24°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. Sauer 90 Medium, cal. 6,5 × 57 (canna mm. 570)	3306	24°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. Sauer 90 Medium, cal. 7 × 64 (canna mm. 570)	3307	24°
Carabina SAUER E SOHN » Mod. Sauer 90 Medium, cal. 9,3 × 62 (canna mm. 570)	3308	24°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. Sauer 90 Medium, cal. 30-06 Springfield (canna mm. 570)	3309	24°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. Sauer 90 Medium, cal. 270 Winchester (canna mm. 570)	3310	24°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. 90 Stutzen, cal. 6,5 × 57 (canna mm. 510) . . .	3311	24°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. 90 Stutzen, cal. 9,3 × 62 (canna mm. 510)	3312	24°
Carabina « SAUER E SOHN » Mod. Sauer 90 Stutzen Junior, cal. 222 Remington (canna mm. 510)	3313	24°
Carabina « SQUIRES BINGHAM » Mod. M 1400, cal. 22 L.R. (canna mm. 590)	2760	15°
Carabina « STEYR MANNLICHER » - LUXUS - Mod. L calcio lungo Full Stock, cal. 5,6 × 57 (canna mm. 508)	2761	15°
Carabina « STEYR MANNLICHER » - LUXUS - Mod. L calcio lungo Full Stock, cal, 6 mm. Remington (canna mm. 508)	2762	15°
Carabina « STEYR MANNLICHER » - LUXUS - Mod. L calcio lungo Full Stock, cal 22-250 (canna mm. 508)	2763	15°
Carabina « STEYR MANNLICHER » - LUXUS - Mod. L calcio lungo Full Stock, cal. 243 Winchester (canna mm. 508)	2764	15°
Carabina « STEYR MANNLICHER » - LUXUS - Mod. L calcio lungo Full Stock, cal. 308 Winchester (canna mm. 508)	2765	15°
Carabina « STEYR MANNLICHER » - LUXUS - Mod. L-Half Stock, cal. 5,6 × 57 (canna mm. 600)	2766	15°
Carabina « STEYR MANNLICHER » - LUXUS - Mod. L-Half Stock, cal. 6 mm. Remington (canna mm. 600)	2767	15°
Carabina « STEYR MANNLICHER » - LUXUS - Mod. L-Half Stock, cal. 22-250 (canna mm. 600)	2768	15°
Carabina « STEYR MANNLICHER » - LUXUS - Mod. L-Half Stock, cal. 243 Winchester (canna mm. 600)	2769	15°
Carabina « STEYR MANNLICHER » - LUXUS - Mod. L-Half Stock, cal. 308 Winchester (canna mm. 600)	2770	15°
Carabina « STEYR MANNLICHER » - LUXUS - Mod. L-Half Stock, cal. 7 × 64 (canna mm. 650)	2771	15°
Carabina « STEYR MANNLICHER » - Mod. SL Full Stock, cal. 5,6 × 50 Magnum (canna mm. 508)	3282	23°
Carabina « STEYR MANNLICHER » - Mod. SL Full Stock, cal. 5,6 × 50 Magnum (canna mm. 600)	3283	23°
Carabina « UBERTI » Mod. Henry Carbine 1860, cal. 44 anulare (44 RF) (canna mm. 565)	2602	14°
Carabina « UBERTI » Mod. Henry Rifle Anulare 1860, cal. 44 anulare (44 RF) (canna mm. 615)	2603	14°
Carabina « Z BRNO » Mod. ZKK 600, cal. 30-06 (canna mm. 600)	3101	20°
Carabina « WINCHESTER » Mod. 70 Featherweight, cal. 30-06 (canna mm. 560) . . .	2896	17°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Carabina « WINCHESTER » Mod. 70 Featherweight, cal. 270 Winchester (canna mm. 560)	2897	17°
Carabina « WINCHESTER » Mod. 92, cal. 44-40 (canna mm. 350)	3328	24°
Carabina « WINCHESTER » Mod. 94, cal. 32-40 (canna mm. 520) .	2895	17°
Carabina « WINCHESTER » Mod. 94, cal. 32 Winchester Special (canna mm. 610) .	3182	22°

CLASSE 7ª

Carabina semiautomatica « FN BROWNING » Mod. Bar 22, cal. 22 L.R. (canna mm. 515)	2661	15°
Carabina « JAGER » Mod. AP-75 (calcio fisso e mobile), cal. mm. 7,65 Browning (canna mm. 310)	2548	14°
Carabina « JAGER » Mod. AP-75 (calcio fisso e mobile), cal. 22 L.R. (canna mm. 310)	2549	14°
Carabina semiautomatica « JAGER » Mod. AP-75 (calcio mobile), cal. 22 L.R. (canna mm. 515)	2879	17°
Carabina « MA.TE.BA. » Mod. MTRC 12, cal. 38 Special (canna mm. 300)	3260	23°
Carabina « MA.TE.BA. » Mod. MTRC 12 M, cal. 357 Magnum (canna mm. 300) .	3261	23°
Carabina « MA.TE.BA. » Mod. MTRC 20, cal. 22 L.R. (canna mm. 300) .	3262	23°
Carabina semiautomatica « F.LLI PIETTA » Mod. Bingham PPS 50, cal. 22 L.R. (canna mm. 407)	3046	18°
Carabina semiautomatica « REMINGTON » Four, cal. 6 mm. Remington (canna mm. 555)	2812	15°
Carabina semiautomatica « REMINGTON » Mod. Four, cal. 7 mm. Express (canna mm. 555)	2813	15°
Carabina semiautomatica « REMINGTON » Mod. Four, cal. 30-06 (canna mm. 555)	2814	15°
Carabina semiautomatica « REMINGTON » Mod. Four, cal. 243 Winchester (canna mm. 555)	2815	15°
Carabina semiautomatica « REMINGTON » Mod. Four, cal. 270 Winchester (canna mm. 555)	2816	15°
Carabina semiautomatica « REMINGTON » Mod. Four, cal. 308 Winchester (canna mm. 555)	2817	15°
Carabina semiautomatica « REMINGTON » Mod. 7400, cal. 6 mm. Remington (canna mm. 555)	2818	15°
Carabina semiautomatica « REMINGTON » Mod. 7400, cal. 7 mm. Express (canna mm. 555)	2819	15°
Carabina semiautomatica « REMINGTON » Mod. 7400, cal. 30-06 (canna mm. 555) .	2820	15°
Carabina semiautomatica « REMINGTON » Mod. 7400, cal. 243 Winchester (canna mm. 555)	2821	15°
Carabina semiautomatica « REMINGTON » Mod. 7400, cal. 270 Winchester (canna mm. 555)	2822	15°
Carabina semiautomatica « REMINGTON » Mod. 7400, cal. 308 Winchester (canna mm. 555)	2734	15°
Carabina semiautomatica « SQUIRES BINGHAM » Mod. M 2000, cal. 22 L.R. (canna mm. 525)	2759	15°

CLASSE 8ª

Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/N cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	3186	22°
Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/N cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 650)	3187	22°
Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/N cal. 12/6,5 × 55 (canne mm. 600)	3188	22°
Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/N cal. 12/6,5 × 55 (canne mm. 650)	3189	22°
Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/N cal. 20 Magnum/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	3190	22°
Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/N cal. 20 Magnum/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 650)	3191	22°
Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/S cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	3192	22°
Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/S (con eiettore), cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	3193	22°
Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/S cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 650)	3194	22°
Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/S (con eiettore), cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 650)	3195	22°
Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/S cal. 12/6,5 × 55 (canne mm. 600)	3196	22°
Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/S cal. 12/6,5 × 55 (canne mm. 650)	3197	22°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/S cal. 20 Magnum/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	3198	22°
Fucile combinato « BETTINSOLI TARCISIO » Mod. Cudo/S cal. 20 Magnum/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 650)	3199	22°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	2432	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 650)	2433	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 12/5,6 × 57 R (canne mm. 600) .	2435	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 12/5,6 × 57 R (canne mm. 650) .	2436	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 12/6,5 × 57 R (canne mm. 600) .	2437	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 12/6,5 × 57 R (canne mm. 650) .	2438	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 12/7 × 65 R (canne mm. 600) .	2439	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 12/7 × 65 R (canne mm. 650) .	2440	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 12/222 Remington (canne mm. 600) .	2441	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 12/222 Remington (canne mm. 650) .	2442	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 16/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	2445	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 16/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 650)	2446	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 16/5,6 × 57 R (canne mm. 600) .	2447	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 16/5,6 × 57 R (canne mm. 650) .	2448	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 16/6,5 × 57 R (canne mm. 600) .	2449	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 16/6,5 × 57 R (canne mm. 650) .	2450	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 16/7 × 65 R (canne mm. 600) .	2451	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 16/7 × 65 R (canne mm. 650) .	2452	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 16/222 Remington (canne mm. 600) .	2453	14°
Fucile combinato « CICOLINI » Mod. 1980, cal. 16/222 Remington (canne mm. 650) .	2454	14°
Fucile combinato « F.A.V.S. » Mod. Colomion 650 S, cal. 12/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2658	15°
Fucile combinato « F.A.V.S. » Mod. Colomion 650 SC cal. 12/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2659	15°
Fucile combinato « FIAS - Fabbrica Italiana Armi Sabatti » Mod. MTK, cal. 12/7 × 65 R (canne mm. 650)	2657	15°
Fucile combinato « FIAS - Fabbrica Italiana Armi Sabatti » Mod. MTK, cal. 12/5,6 × 52 R (canne mm. 650)	3084	19°
Fucile combinato « FIAS - Fabbrica Italiana Armi Sabatti » Mod. MTK, cal. 12/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	3085	19°
Fucile combinato « FIAS - Fabbrica Italiana Armi Sabatti » Mod. MTK, cal. 12/222 Remington (canne mm. 650)	3086	19°
Fucile combinato « FRANZ SODIA » Mod. 1950, cal. 12/6,5 × 57 R/22 Hornet (canne mm. 650)	2724	15°
Fucile combinato « FRANZ SODIA » Mod. 1950, cal. 12/7 × 65 R/222 Remington (canne mm. 650)	2725	15°
Fucile combinato « RENATO GAMBA » Mod. Bayern, cal. 12/9,3 × 74 R (canne mm. 660)	3178	22°
Fucile combinato « RENATO GAMBA » Mod. Bayern, cal. 12/30-06 (canne mm. 660) .	3083	19°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 12/12/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	3336	24°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 5,6 × 50 R Magnum/7 × 65 R (canne mm. 650)	2578	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 12/5,6 × 50 R Magnum/7 × 65 R (canne mm. 650)	2579	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 12/5,6 × 50 R Magnum/243 Winchester (canne mm. 650)	2580	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 12/222 Remington/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2581	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 12/222 Remington/7 × 65 R (canne mm. 650)	2582	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 12/222 Remington/243 Wichester (canne mm. 650)	2583	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 16/5,6 × 50 R Magnum/6.5 × 57 R (canne mm. 650)	2584	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 16/5,6 × 50 R Magnum/7 × 65 R (canne mm. 650)	2585	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 16/5,6 × 50 R Magnum/243 Winchester (canne mm. 650)	2586	14°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 16/222 Remington/ 6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2587	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 16/222 Remington/ 7 × 65 R (canne mm. 650)	2588	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 16/222 Remington/ 243 Winchester (canne mm. 650)	2589	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41. cal. 20/5,6 × 50 R Magnum/ 6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2590	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 20/5,6 × 50 R Magnum/ 7 × 65 R (canne mm. 650)	2591	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 20/5,6 × 50 R Magnum/ 243 Winchester (canne mm. 650)	2592	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 20/222 Remington/ 6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2593	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 20/222 Remington/ 7 × 65 R (canne mm. 650)	2594	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 20/222 Remington/ 243 Winchester (canne mm. 650)	2595	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 20 Magnum/5,6 × 50 R Magnum/ 6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2596	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 20 Magnum/5,6 × 50 R Magnum/7 × 65 R (canne mm. 650)	2597	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 20 Magnum/5,6 × 50 R Magnum/243 Winchester (canne mm. 650)	2598	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 20 Magnum/222 Remington/7 × 65 R (canne mm. 650)	2599	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 20 Magnum/222 Remington/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2600	14°
Fucile combinato (Triumph) « GOTTFRIED JUCH » Mod. 41, cal. 20 Magnum/222 Remington/243 Winchester (canne mm. 650)	2601	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 12/12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	2443	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 12/12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 650)	2444	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal 12/12/6,5 × 57 R (canne mm. 600)	2476	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 12/12/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2492	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 12/12/7 × 65 R (canne mm. 600)	2493	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 12/12/7 × 65 R (canne mm. 650)	2494	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 12/12/222 Remington (canne mm. 600)	2495	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 12/12/222 Remington (canne mm. 650)	2496	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 12/12/243 Winchester (canne mm. 600)	2497	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 12/12/243 Winchester (canne mm. 650)	2498	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 16/16/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	2499	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 16/16/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 650)	2500	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 16/16/6,5 × 57 R (canne mm. 600)	2501	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 16/16/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2502	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 16/16/7 × 65 R (canne mm. 600)	2503	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 16/16/7 × 65 R (canne mm. 650)	2504	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 16/16/222 Remington (canne mm. 600)	2505	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 16/16/222 Remington (canne mm. 650)	2506	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 16/16/243 Winchester (canne mm. 600)	2507	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 16/16/243 Winchester (canne mm. 650)	2508	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20/20/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	2509	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20/20/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 650)	2510	14°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20/20/6,5 × 57 R (canne mm. 600)	2511	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20/20/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2512	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20/20/7 × 65 R (canne mm. 600)	2513	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20/20/7 × 65 R (canne mm. 650)	2514	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20/20/222 Remington (canne mm. 600)	2515	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20/20/222 Remington (canne mm. 650)	2516	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20/20/243 Winchester (canne mm. 600)	2517	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20/20/243 Winchester (canne mm. 650)	2518	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20 Mag./20 Mag./5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	2519	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20 Mag./20 Mag./5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 650)	2520	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20 Mag./20 Mag./5,6 × 57 R (canne mm. 670)	3337	24°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20 Mag./20 Mag./6,5 × 57 R (canne mm. 600)	2521	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20 Mag./20 Mag./6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2522	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20 Mag./20 Mag./7 × 65 R (canne mm. 600)	2523	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20 Mag./20 Mag./7 × 65 R (canne mm. 650)	2524	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20 Mag./20 Mag./222 Remington (canne mm. 600)	2525	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20 Mag./20 Mag./222 Remington (canne mm. 650)	2526	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20 Mag./20 Mag./243 Winchester (canne mm. 600)	2527	14°
Fucile combinato « GOTTFRIED JUCH » Mod. 50, cal. 20 Mag./20 Mag./243 Winchester (canne mm. 650)	2528	14°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 16/223 Remington (canne mm. 600) .	3106	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 16/6,5 × 57 R (canne mm. 600) .	3107	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 16/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600) . .	3108	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 16/22 Hornet (canne mm. 600) .	3109	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 16/22 Mag. (canne mm. 600) .	3110	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 16/222 Remington (canne mm. 600) .	3111	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 16/222 Remington Magnum (canne mm. 600)	3112	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 16/243 Winchester (canne mm. 600) .	3113	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600) .	3114	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20/6,5 × 57 R (canne mm. 600) . .	3115	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20/22 Hornet (canne mm. 600). .	3116	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20/22 Mag. (canne mm. 600) . .	3117	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20/222 Remington (canne mm. 600) .	3118	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20/222 Remington Magnum (canne mm. 600)	3119	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20/223 Remington (canne mm. 600) . .	3120	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20/243 Winchester (canne mm. 600) .	3121	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20 Magnum/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	3122	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20 Magnum/6,5 × 57 R (canne mm. 600) .	3123	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20 Magnum/22 Magnum (canne mm. 600) .	3124	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20 Magnum/222 Remington (canne mm. 600)	3125	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20 Magnum/222 Remington Magnum (canne mm. 600)	3126	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20 Magnum/223 Remington (canne mm. 600)	3127	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 22 S, cal. 20 Magnum/243 Winchester (canne mm. 600)	3128	20°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 33 N, cal. 16/16/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 635)	2420	14°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile combinato « HEYM » Mod. 33 N, cal. 16/16/5,6 × 57 R (canne mm. 635) .	2421	14°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 33 N, cal. 16/16/6,5 × 57 R (canne mm. 635) .	2422	14°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 33 N, cal. 16/16/7 × 65 R (canne mm. 635) .	2423	14°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 33 N, cal. 16/16/222 Remington (canne mm. 635) .	2424	14°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 33 N, cal. 16/16/243 Winchester (canne mm. 635) .	2425	14°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 33 N, cal 20/20/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 635)	2426	14°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 33 N, cal 20/20/5,6 × 57 R (canne mm 635) .	2427	14°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 33 N, cal. 20/20/6,5 × 57 R (canne mm. 635) .	2428	14°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 33 N, cal. 20/20/7 × 65 R (canne mm. 635) .	2429	14°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 33 N, cal. 20/20/222 Remington (canne mm. 635) .	2430	14°
Fucile combinato « HEYM » Mod. 33 N, cal. 20/20/243 Winchester (canne mm. 635) .	2431	14°
Fucile combinato « I.A.B. » Mod. Foresta Nera (Swarzwald), cal. 12/5,6 × 50 R (canne mm. 650)	3284	23°
Fucile combinato « I.A.B. » Mod. Foresta Nera (Swarzwald), cal. 12/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	3331	24°
Fucile combinato « I.A.B. » Mod. Foresta Nera (Swarzwald), cal. 12/7 × 57 R (canne mm. 650)	3285	23°
Fucile combinato « I.A.B. » Mod. Foresta Nera (Swarzwald), cal. 12/7 × 65 R (canne mm. 650)	3286	23°
Fucile combinato « I.A.B. » Mod. Foresta Nera (Swarzwald), cal. 12/30-06 (canne mm. 650)	3287	23°
Fucile combinato « I.A.B. » Mod. Foresta Nera (Swarzwald), cal. 12/243 Winchester (canne mm. 650)	3332	24°
Fucile combinato « JOSEF HAMBRUSCH » Mod. 33, cal. 16/5,6 × 57 R (canne mm. 650)	2777	15°
Fucile combinato « JOSEF HAMBRUSCH » Mod. 33, cal. 16/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2778	15°
Fucile combinato « JOSEF HAMBRUSCH » Mod. 50, cal. 16 × 70/16 × 70/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2779	15°
Fucile combinato « JOSEF HAMBRUSCH » Mod. 50, cal. 20 Mag./20 Mag./6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2780	15°
Fucile combinato « KRIEGHOFF » Mod. Teck Handspanner cal. 16/6,5 × 50 R Magnum (canne mm. 630)	2898	17°
Fucile combinato « KRIEGHOFF » Mod. Neptun Primus, cal. 12/12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 635)	2899	17°
Fucile combinato « KRIEGHOFF » Mod. Trumpf, cal. 12/12/243 Winchester (canne mm. 635)	2900	17°
Fucile combinato « LUCCHINI STEFANO » Mod. Combinato Armitalia, cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	3097	20°
Fucile combinato « LUCCHINI STEFANO » Mod. Combinato Armitalia, cal. 12/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	3098	20°
Fucile combinato « LUCCHINI STEFANO » Mod. Combinato Armitalia, cal. 12/7 × 65 R (canne mm. 650)	3099	20°
Fucile combinato « LUCCHINI STEFANO » Mod. Combinato Armitalia, cal. 12/243 Winchester (canne mm. 650)	3100	20°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 402, cal. 12/6,5 × 57 R (canne mm. 600)	2621	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 402, cal. 12/7 × 65 R (canne mm. 600) .	2622	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 402, cal. 16/6,5 × 57 R (canne mm. 600)	2623	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 402, cal. 16/7 × 65 R (canne mm. 600)	2624	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 402, cal. 20/6,5 × 57 R (canne mm. 600)	2625	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 402, cal. 20/7 × 65 R (canne mm. 600)	2626	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 402, cal. 36 (410 Magnum)/5,6 × 50 R Mag. (canne mm. 600)	2627	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 402; cal. 36 (410 Magnum)/6,5 × 57 R (canne mm. 600)	2628	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 402, cal. 36 (410 Magnum)/222 Remington (canne mm. 600)	2629	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 402, cal. 12/240 Weatherby Magnum (canne mm. 650)	2631	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 402, cal. 12/243 Winchester (canne mm. 600)	3280	23°
Fucile combinato « M.A.PI.Z » Mod. 402, cal. 16/240 Weatherby Magnum (canne mm. 650)	2632	14°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 402, cal. 16/243 Winchester (canne mm. 600) .	3281	23°
Fucile combinato « M.A.PI.Z. » Mod. 402, cal. 20 Magnum/240 Weatherby Magnum (canne mm. 650)	2633	14°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 16/16/7 × 65 R (canne mm. 660) .	2823	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 16/16/7 × 57 R (canne mm. 700) .	2824	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 16/16/7 × 57 R (canne mm. 660) .	2825	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 16/16/6,5 × 57 R (canne mm. 700) .	2826	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 16/16/6,5 × 57 R (canne mm. 660) .	2827	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod Super, cal 16/16/5,6 × 57 R (canne mm. 700) .	2828	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 16/16/5,6 × 57 R (canne mm. 660) .	2829	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 16/16/5,6 × 50 R (canne mm. 700) .	2830	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 16/16/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 660)	2831	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 16/16/7 × 65 R (canne mm. 700) .	2842	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod Super, cal 12/12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 700)	2840	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 12/12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 660)	2841	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 12/12/5,6 × 57 R (canne mm. 700) .	2838	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod Super, cal 12/12/5,6 × 57 R (canne mm. 660)	2839	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 12/12/6,5 × 57 R (canne mm. 700) .	2836	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 12/12/6,5 × 57 R (canne mm. 660) .	2837	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 12/12/7 × 57 R (canne mm. 700) .	2834	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 12/12/7 × 57 R (canne mm. 660) .	2835	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 12/12/7 × 65 R (canne mm. 700) .	2832	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 12/12/7 × 65 R (canne mm. 660) .	2833	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 20 Mag./20 Mag./5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 700)	2844	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 20 Mag./20 Mag./5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 660)	2843	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 20 Mag./20 Mag./5,6 × 57 R (canne mm. 700)	2846	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 20 Mag./20 Mag./5,6 × 57 R (canne mm. 660)	2845	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 20 Mag./20 Mag./6,5 × 57 R (canne mm. 700)	2848	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 20 Mag./20 Mag./6,5 × 57 R (canne mm. 660)	2847	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 20 Mag./20 Mag./7 × 57 R (canne mm. 700)	2850	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 20 Mag./20 Mag./7 × 57 R (canne mm. 660)	2849	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 20 Mag./20 Mag./7 × 65 R (canne mm. 700)	2852	16°
Fucile combinato « O.M.L. » Mod. Super, cal. 20 Mag./20 Mag./7 × 65 R (canne mm. 660)	2851	16°
Fucile combinato « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.C. cal. 16/5,6 × 57 R (canne mm. 600)	2482	14°
Fucile combinato « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.C. cal. 16/5,6 × 57 R (canne mm. 650)	2483	14°
Fucile combinato « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.C. cal. 16/6,5 × 57 R (canne mm. 600)	2484	14°
Fucile combinato « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.C. cal. 16/6,5 × 57 R (canne mm. 650)	2485	14°
Fucile combinato « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.C. cal. 16/7 × 65 R (canne mm. 600)	2486	14°
Fucile combinato « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.C. cal. 16/7 × 65 R (canne mm. 650)	2487	14°
Fucile combinato « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.C. cal. 16/22-250 (canne mm. 600)	2488	14°
Fucile combinato « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.C. cal. 16/22-250 (canne mm. 650)	2489	14°
Fucile combinato « PERUGINI & VISINI » Mod. P.V.C. cal. 20/5,6 × 57 R (canne mm. 650)	2490	14°
Fucile combinato « SAUER & SOHN » Mod. Standard, cal. 16/16/8 × 57 JRS (canne mm. 600)	3081	19°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 620)	2915	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12/6,5 × 55 (canne mm. 620)	2916	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat (con estrattori automatici), cal. 12/6,5 × 57 R (canne mm. 620)	2917	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12/7 × 64 (canne mm. 620)	2918	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat (con estrattori automatici), cal. 12/7 × 65 R (canne mm. 620)	2919	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12/8 × 57 JRS (canne mm. 620)	2920	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12/9,3 × 74 R (canne mm. 620)	2921	17°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat (con estrattori automatici), cal. 12/9,3 × 74 R (canne mm. 620)	2922	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12/30-06 (canne mm. 620)	2923	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12/222 Remington (canne mm. 620)	2924	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12/222 Remington Mag. (canne mm. 620)	2925	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12/243 Winchester (canne mm. 620)	2926	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12/270 (canne mm. 620)	2927	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12/308 Winchester (canne mm. 620)	2928	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12 Mag./30-06 (canne mm. 620)	2929	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12 Mag./222 Remington (canne mm. 620)	2930	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12 Mag./243 Winchester (canne mm. 620)	2931	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12 Mag./270 (canne mm. 620)	2932	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 12 Mag./308 Winchester (canne mm. 620)	2933	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 16/5,6 × 50 R Mag. (canne mm. 620)	2934	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 16/6,5 × 55 (canne mm. 620)	2935	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 16/7 × 64 R (canne mm. 620)	2936	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 16/8 × 57 JRS (canne mm. 620)	2937	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 16/30-06 (canne mm. 620)	2938	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 16/222 Remington (canne mm. 620)	2939	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 16/222 Remington Mag. (canne mm. 620)	2940	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 16/243 Winchester (canne mm. 620)	2941	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 16/308 Winchester (canne mm. 620)	2942	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Kombinat, cal. 20 Mag./5,6 × 50 R Mag. (canne mm. 620)	2943	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 20 Mag./5,6 × 57 R (canne mm. 620)	2944	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 20 Mag./6,5 × 57 R (canne mm. 620)	2945	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat (con estrattori automatici), cal. 20 Mag./6,5 × 57 R (canne mm. 620)	2946	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 20 Mag./6,5 × 68 R (canne mm. 620)	2947	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 20 Mag./7 × 65 R (canne mm. 620)	3095	20°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat (con estrattori automatici), cal. 20 Mag./7 × 65 R (canne mm. 620)	2948	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 20 Mag./9,3 × 74 R (canne mm. 620)	2949	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat (con estrattori automatici), cal. 20 Mag./9,3 × 74 R (canne mm. 620)	2950	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 20 Mag./30-06 (canne mm. 620)	2951	17°
Fucile combinato « ANGELI ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 20 Mag./222 Remington (canne mm. 620)	2952	17°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 20 Mag./222 Remington Magnum (canne mm. 620)	2953	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 20 Mag./243 Winchester (canne mm. 620)	2954	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Airone Kombinat, cal. 20 Mag./308 Winchester (canne mm. 620)	2955	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12/5,6 × 50 R Mag. (canne mm. 620)	3002	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12/6,5 × 55 (canne mm. 620)	3003	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat (con estrattori automatici), cal. 12/6,5 × 57 R (canne mm. 620)	3004	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat cal. 12/7 × 64 R (canne mm. 620)	3005	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat (con estrattori automatici), cal. 12/7 × 65 R (canne mm. 620)	3006	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12/8 × 57 JRS (canne mm. 620)	3007	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12/9,3 × 74 R (canne mm. 620)	3008	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat (con estrattori automatici), cal. 12/9,3 × 74 R (canne mm. 620)	3009	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12/30-06 (canne mm. 620)	3010	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12/222 Remington (canne mm. 620)	3011	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12/222 Remington Magnum (canne mm. 620)	3012	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12/243 Winchester (canne mm. 620)	3013	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12/270 (canne mm. 620)	3014	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12/308 Winchester (canne mm. 620)	3015	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12 Magnum/30-06 (canne mm. 620)	2975	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12 Magnum/222 Remington (canne mm. 620)	2976	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12 Magnum/243 Winchester (canne mm. 620)	2977	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12 Magnum/270 (canne mm. 620)	2978	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 12 Magnum/308 Winchester (canne mm. 620)	2979	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 16/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 620)	2980	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 16/5,6 × 55 (canne mm. 620)	2981	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 16/7 × 64 (canne mm. 620)	2982	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 16/8 × 57 JRS (canne mm. 620)	2983	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 16/30-06 (canne mm. 620)	2984	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 16/222 Remington (canne mm. 620)	2985	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 16/222 Remington Magnum (canne mm. 620)	2986	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 16/243 Winchester (canne mm. 620)	2987	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 16/308 Winchester (canne mm. 620)	2988	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 20 Magnum/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 620)	2989	17°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 20 Magnum/ 5,6 × 57 R (canne mm. 620)	2990	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 20 Magnum/ 6,5 × 57 R (canne mm. 620)	2991	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat (con estrattori automatici), cal. 20 Magnum/6,5 × 57 R (canne mm. 620)	2992	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 20 Magnum/ 6,5 × 68 R (canne mm. 620)	2993	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 20 Magnum/ 7 × 65 R (canne mm. 620)	3096	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat (con estrattori automatici), cal. 20 Magnum/7 × 65 R (canne mm. 620)	2994	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 20 Magnum/ 9,3 × 74 R (canne mm. 620)	2995	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat (con estrattori automatici), cal. 20 Magnum/9,3 × 74 R (canne mm. 620)	2996	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 20 Magnum/ 30-06 (canne mm. 620)	2997	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 20 Magnum/ 222 Remington (canne mm. 620)	2998	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 20 Magnum/ 222 Remington Magnum (canne mm. 620)	2999	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 20 Magnum/ 243 Winchester (canne mm. 620)	3000	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Condor Kombinat, cal. 20 Magnum/ 308 Winchester (canne mm. 620)	3001	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 620)	2956	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12/6,5 × 55 (canne mm. 620)	2957	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat (con estrattori automatici), cal. 12/6,5 × 57 R (canne mm. 620)	2958	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12/7 × 64 (canne mm. 620)	2959	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat (con estrattori automatici), cal. 12/7 × 65 R (canne mm. 620)	2960	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12/7 × 57 JRS (canne mm. 620)	2961	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12/9,3 × 74 R (canne mm. 620)	2962	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat (con estrattori automatici), cal. 12/9,3 × 74 R (canne mm. 620)	2963	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12/30-06 (canne mm. 620)	2964	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12/222 Remington (canne mm. 620)	2965	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12/222 Remington Magnum (canne mm. 620)	2966	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12/243 Winchester (canne mm. 620)	2967	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12/270 (canne mm. 620)	2968	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12/308 Winchester (canne mm. 620)	2969	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12 Magnum/ 30-06 (canne mm. 620)	2970	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12 Magnum/ 222 Remington (canne mm. 620)	2971	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12 Magnum/ 243 Winchester (canne mm. 620)	2972	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12 Magnum/ 270 (canne mm. 620)	2973	17°
Fucile combinato « ANGELO ZOLI S.p.A. » Mod. Saint George Kombinat, cal. 12 Magnum/ 308 Winchester (canne mm. 620)	2974	17°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP Safari, cal. 12/5,6 × 52 R (canne mm. 600)	3233	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12/22 Hornet (canne mm. 600)	3234	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 5,6 × 50 R Magnum (canne mm. 600)	3235	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 5,6 × 52 R (canne mm. 600)	3236	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 5,6 × 57 R (canne mm. 600)	3237	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 6,5 × 55 (canne mm. 650)	3238	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 6,5 × 57 R (canne mm. 650)	3239	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 6,5 × 68 R (canne mm. 650)	3240	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 7 × 57 (canne mm. 650)	3241	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 7 × 57 R (canne mm. 650)	3242	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 7 × 64 (canne mm. 650)	3243	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 7 × 65 R (canne mm. 650)	3244	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 8 × 57 JRS (canne mm. 650)	3245	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 9,3 × 74 R (canne mm. 650)	3246	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 22 Hornet (canne mm. 600)	3247	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 222 Remington Magnum (canne mm. 600)	3248	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 300 Winchester Magnum (canne mm. 650)	3249	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 12 Magnum/ 375 H. & H. Magnum (canne mm. 650)	3250	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 16/5,6 × 52 R (canne mm. 600)	3251	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 16/9,3 × 74 R (canne mm. 650)	3252	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 16/22 Hornet (canne mm. 600)	3253	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 16/300 Winchester Magnum (canne mm. 650)	3254	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 16/375 H. & H. Magnum (canne mm. 650)	3255	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 20 Magnum/ 5,6 × 52 R (canne mm. 600)	3256	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 20 Magnum/ 6,5 × 55 (canne mm. 650)	2793	15°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 20 Magnum/ 7 × 57 R (canne mm. 650)	2794	15°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 20 Magnum/ 7 × 64 (canne mm. 650)	2795	15°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 20 Magnum/ 7 × 65 R (canne mm. 650)	2796	15°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 20 Magnum/ 8 × 57 JRS (canne mm. 650)	2797	15°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 20 Magnum/ 22 Hornet (canne mm. 600)	3257	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 20 Magnum/ 300 Winchester Magnum (canne mm. 650)	3258	22°
Fucile combinato « ANTONIO ZOLI S.p.A. » Mod. Combinato SP-Safari, cal. 20 Magnum/ 375 H. & H. Magnum (canne mm. 650)	3259	22°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Fucile combinato « WINCHESTER » Mod. Combi, cal. 5,6 × 57 R/12 Magnum (canne mm. 635)	2890	17°
Fucile combinato « WINCHESTER » Mod. Combi, cal. 6,5 × 55/12 Magnum (canne mm. 635)	2891	17°
Fucile combinato « WINCHESTER » Mod. Combi, cal. 12 Magnum/7 × 65 R (canne mm. 635)	2680	15°
Fucile combinato « WINCHESTER » Mod. Combi, cal. 12/30-06 (canne mm. 635)	2681	15°
Fucile combinato « WINCHESTER » Mod. Combi, cal. 12/270 Winchester (canne mm. 635)	2682	15°
Fucile combinato « WINCHESTER » Mod. Combi, cal. 12/300 Winchester Magnum (canne mm. 635)	2683	15°
Fucile combinato « WINCHESTER » Mod. Combi, cal. 222 Remington/12 Magnum (canne mm. 635)	2892	17°
Fucile combinato « WINCHESTER » Mod. Combi, cal. 243 Winchester/12 Magnum (canne mm. 635)	2893	17°
Fucile combinato « WINCHESTER » Mod. Combi, cal. 308 Winchester/12 Magnum (canne mm. 635)	2894	17°

CLASSE 9ª

Pistola monocolpo « AIR MATCH » Mod. 600, cal. mm. 4,5 (canna mm. 224)	2887	17°
Pistola monocolpo « F.A.S. » Mod. A.P. 604, cal. 4,5 mm. (canna mm. 190) .	3180	22°
Pistola monocolpo « F.V.M. » Mod. Olympic, cal. mm. 4,5 (canna mm. 180) .	3334	24°
Pistola monocolpo « F.V.M. » Mod. Mirage, cal. mm. 4,5 (canna mm. 180) .	3333	24°
Pistola monocolpo « M.A.M. » Mod. Milady Club, cal. mm. 4,5 (canna mm. 184) .	2881	17°
Pistola monocolpo « M.A.M. » Mod. Milady Sportarm, cal. mm. 4,5 (canna mm. 184) .	2882	17°
Pistola monocolpo « M.A.M » Mod. Milady M 81, cal. mm. 4,5 (canna mm. 184) .	2883	17°
Pistola semiautomatica « MANGOLINI » Mod. BM 40, cal. mm. 4,3 (canna mm. 250)	2647	15°
Pistola monocolpo « PARDINI FIOCCHI » Mod. P 10, cal. mm. 4,5 (canna mm. 196) .	3068	18°

CLASSE 11ª

Carabina monocolpo « ANSCHUTZ » Mod. 380, cal. mm. 4,5 (canna mm. 515) . .	3030	18°
Carabina monocolpo « BSA » Mod. Mercury, cal. mm. 5,5 (canna mm. 493)	3053	18°
Carabina monocolpo « BSA » Mod. Mercury - S, cal. mm. 4,5 (canna mm. 493) .	3052	18°
Carabina monocolpo « DIANA » Mod. 75 KT01, cal. mm. 4,5 (canna mm. 480) .	3358	24°
Carabina monocolpo « DIANA » Mod. 75 UTO 1, cal. mm. 4,5 (canna mm. 480) .	3357	24°
Carabina monocolpo « ERMA » Mod. ELG 10, cal. 4,5 mm. (canna mm. 450)	3029	18°
Fucile monocolpo « F.V.M. » Mod. Sporting, cal. mm. 4,5 (canna mm. 358) .	3335	24°
Carabina monocolpo « MOLGORA MODESTO » Mod. 1952, cal. mm. 4,5 (canna mm. 310)	2644	15°
Carabina monocolpo « M.A.M. » Mod. Vicking, cal. mm. 4,5 (canna mm. 340) .	2884	17°
Carabina semiautomatica « MANGOLINI » Mod. BM 70 cal. mm. 4,3 (canna mm. 400)	2649	15°
Carabina semiautomatica « MANGOLINI » Mod. BM 70R cal. mm. 4,3 (canna mm. 400)	2650	15°
Carabina semiautomatica « MANGOLINI » Mod. BM 80, cal. mm. 4,3 (canna mm. 510)	2651	15°
Carabina semiautomatica « MANGOLINI » Mod. BM 100, cal. mm. 4,3 (canna mm. 600)	2652	15°
Mitraglia semiautomatica « MANGOLINI » Mod. BM 100 R, cal. mm. 4,3 (canna mm. 620)	2648	15°
Carabina monocolpo « WEIHRAUCH » Mod. H.W 80, cal. mm. 4,5 (canna mm. 500) .	3026	18°
Carabina monocolpo « WEIHRAUCH » Mod. H.W 80, cal. mm. 5,5 (canna mm. 500) .	3027	18°

CLASSE 14ª

Pistola a rotazione lanciarazzi « BBM » Mod. Olympic 6, cal. mm. 6 da salve (canna mm. 36)	2642	14°
Pistola a rotazione lanciarazzi « BBM » Mod. Olympic 6, cal. mm. 22 da salve (canna mm. 36)	2641	14°
Pistola a rotazione lanciarazzi « BBM » Mod. Olympic 32, cal. mm. 320 da salve (canna mm. 60)	2640	14°
Pistola a rotazione lanciarazzi « BBM » Mod. Olympic 38, cal. 380 da salve (canna mm. 100)	2639	14°

	N. Catalogo	Aggiornamento
Pistola a rotazione lanciarazzi «BBM» Mod. Olimpyc 38, cal. mm. 380 da salve (canna mm. 60)	2638	14°
Pistola a rotazione «M.A.M.» Mod. Special corta, cal. 6 mm. flobért da salve (canna mm. 49)	2885	17°
Pistola a rotazione «M.A.M.» Mod. Special lunga cal. 6 mm. flobert da salve (canna mm. 65)	2886	17°
Pistola a rotazione lanciarazzi «MOLGORA MODESTO» Mod. Chiefs, cal. 6 mm. da salve (canna mm. 70)	2645	15°
Pistola a rotazione lanciarazzi «MOLGORA MODESTO» Mod. Mondial 380, cal. 9 mm. da salve (canna mm. 50)	2889	17°
Pistola a rotazione lanciarazzi «MOLGORA MODESTO» Mod. 320 Chiefs, cal. 320 da salve (canna mm. 70)	2888	17°
Pistola a rotazione lanciarazzi «MOLGORA MODESTO» Mod. 1960, cal. 6 mm. da salve (canna mm. 55)	2646	15°

Appendice del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, parte prima: riepilogo delle armi cui è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo, su conforme parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, esaminate dal 7 settembre 1979 al 9 luglio 1982.

Pistola semiautomatica «BENELLI» Mod. B-81, calibro 9 mm. corto (canna mm. 108) - *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 5 agosto 1980.

Pistola semiautomatica «BERGMANN-BAYARD» Mod. 1910, calibro 9 mm. Bayard Long (canna mm. 102) - *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982.

Pistola semiautomatica doppia azione «F.LLI TANFOGLIO» Mod. TA 90, calibro 9 Parabellum (canna mm. 120) - *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982.

Pistola semiautomatica singola azione «F.LLI TANFOGLIO» Mod. 9 mm. corto, calibro 9 mm. (canna mm. 95) - con caricatore da 7 colpi - *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1982.

Pistola semiautomatica singola azione «F.LLI TANFOGLIO» Mod. 9 mm. corto, calibro 9 mm. (canna mm. 95) - con caricatore da 12 colpi - *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1982.

Fucile semiautomatico «FN» (SAFN) Mod. M 1949, calibro 7,92 Mauser (8 × 57) - canna mm. 589 - *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1980.

Fucile bivalente (semiautomatico ed a ripetizione ordinaria a pompa) «LUIGI FRANCHI S.p.A.» Mod. S.P.A.S. 12, calibro 12 (canna mm. 460) - *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1982.

Pistola semiautomatica doppia azione «RENATO GAMBA G 81» Mod. G 81, calibro 9 mm. corto (380) - canna mm. 92 - *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1981.

Fucile semiautomatico «WALTHER» Mod. G 43, calibro 8 × 57 JS (7,92 × 57) - canna mm. 550 - *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1980.

Riepilogo delle armi da sparo non più in produzione o in importazione classificate da guerra o tipo guerra, dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, dal 7 settembre 1979 al 9 luglio 1982, che rientrano nell'appendice parte seconda del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Carabina semiautomatica «ARMALITE» Mod. AR 180, calibro 5,56 mm. (223 Remington) (canna mm. 502,92) - *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981.

Pistola semiautomatica «ASTRA» Mod. 300, calibro 9 corto (canna mm. 98) - *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981.

Pistola semiautomatica «ASTRA» Mod. 400/21, calibro 9 mm. largo, 9 mm. Parabellum, 9 mm. Steyr, 9 mm. Browning lungo e 0,38 Super Auto (canna mm. 150) - *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1980.

Carabina semiautomatica «BERETTA» F.A.L. Mod. 62 calibro 308 Winchester (canna mm. 445) - *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1980.

Pistola semiautomatica «BERGMANN BAYARD» Mod. 1910/21, calibro 9 mm. Bergmann Bayard, prodotta dalla Anciens Etablissement Pieper (canna mm. 102) - *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1980.

Pistola semiautomatica «BROWNING» Mod. 1910/22, calibro 9 mm. Browning (canna mm. 116) - *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1980.

Pistola semiautomatica «COLT» Mod. Super 38 Auto, calibro 38 Superauto (canna mm. 125) - *Gaazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981.

Pistola semiautomatica «COLT» Mod. Super 38 Automatic, calibro 38 Superauto (canna mm. 125) - *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1981.

Pistola semiautomatica «CZ» Mod. 52, calibro 7,63 Mauser (canna mm. 120) - *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981.

Pistola semiautomatica «EULOGIO AROSTEGUI» Mod. Azul mm. 31, calibro 7,63 Mauser (canna mm. 178) - *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981.

Fucile semiautomatico «F.N.» Mod. 1949, calibro 7 × 57 (canna mm. 580) - *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981.

Fucile semiautomatico «F.N.» Mod. 49, calibro 7 × 57 (canna mm. 589) - *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1982.

Pistola semiautomatica «F.N. BROWNING» Mod. 1935 H.P., calibro 9 mm. Parabellum (canna mm. 118) - *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1980.

Fucile semiautomatico «F.N. BROWNING» F.A.L. Mod. Competition, calibro 308 Winchester (canna mm. 530) - *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1980.

Fucile semiautomatico «GARAND» Mod. M1, calibro 30-06 (7,62) (canna mm. 610) - *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981.

Fucile semiautomatico «HECKLER & KOCH» Mod. G 3, calibro 308 Winchester (canna mm. 500) - *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981.

Carabina semiautomatica «HECKLER & KOCH» Mod. HK 41, calibro 308 Winchester (canna mm. 450) - *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1981.

Fucile semiautomatico «JOHNSON», calibro 30-06 (canna mm. 560) - *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981.

Pistola semiautomatica «LUGER» Mod. P08, calibro 9 Luger (canna mm. 101) - *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981.

Pistola semiautomatica «MAUSER» Armeepistole Mod. 1912, calibro 9 mm. Parabellum (canna mm. 110) - *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1980.

Pistola semiautomatica «MAUSER» Luger Mod. P 08, calibro 9 mm. Parabellum (canna mm. 100), prodotta dalla Simson & C. di Suhl (Turingia) - *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1980.

Fucile semiautomatico «MAUSER» Mod. G. 43, calibro 8 × 75 JS (canna mm. 600) - *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982.

Pistola semiautomatica «SAVAGE-UTICA» Mod. 1905, calibro 380 (canna mm. 110) - *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1981.

Fucile semiautomatico «SIG» Mod. AMT, calibro 308 (canna mm. 520) - *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1980.

Fucile semiautomatico «SIG» Mod. 510/4 calibro 308 Winchester (canna mm. 505) - *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981.

Fucile semiautomatico «SIG» Mod. SG 510/7 T, calibro 308 Winchester (7,62 × 51) 7,62 NATO (canna mm. 584) - *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1982.

Fucile semiautomatico « SPRINGFIELD » Mod. M1, calibro 30-06 (canna mm. 610) *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1980.

Pistola semiautomatica « STEYR » Mod. 1911, calibro 9 mm. Parabellum (canna mm. 129,5) *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1981.

Fucile d'assalto « STURMGEWEHR » Mod. ST 643/44, calibro 8 mm. Kurz (canna mm. 370) *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981.

Carabina semiautomatica « UNDERWOOD ELLIOT FISCHER » Mod. M1, calibro 7,62 (30 M1) (canna mm. 450) *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981.

Carabina semiautomatica « UNIVERSAL FIREARMS » Mod. Enforcer, calibro 30 (canna mm. 300) *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1981.

Pistola semiautomatica doppia azione « WALTHER » Mod. HP (P 38), calibro 9 mm. Parabellum (canna mm. 124) *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981.

Carabina semiautomatica « WALTHER » Mod. KAR 43, calibro 8 × 57 (7,92 × 57) (canna mm. 480) *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1982.

Carabina semiautomatica « WINCHESTER » Mod. M1, calibro 30 M1, (canna mm. 457,2), prodotta dalla Universal Fire Arms Corp *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1980.

Carabina semiautomatica « WINCHESTER » Mod. M1, calibro 30 M1, (canna mm. 457,2) prodotta dalla Universal Hialcah *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1980.

(365)

Riconoscimento e classificazione di polveri da sparo

Le polveri a doppia base denominate « S 2 », « S 3 », « S 4 », « S 5 », « S 7 », « S 8 », « S 9 », « S 10 », fabbricate dalla Societé Nationale des Poudres et Explosifs di Parigi, sono riconosciute ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e classificate nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

(336)

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1983 l'esplosivo denominato « Gelietta Degdn 3 » che la società Dinamite intende produrre nel proprio stabilimento in Mereto di Tomba è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificato nella prima categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(337)

Riconoscimento e classificazione di artifizi pirotecnici

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1982 n. 10.01506/XV.I.4., i razzi denominati « Razzo a paracadute a luce rossa tipo 1238 » e « Razzo a luce rossa tipo 1239 », prodotti dalla società Comet di Bremerhaven W. (Repubblica federale di Germania), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(338)

Riconoscimento di artificio denominato « Fiore di notte » o « Sky Bloom Rocket »

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1983, n. 10.01534/XV.J.4, l'artificio denominato « Fiore di notte » o « Sky Bloom Rocket », fabbricato nella Repubblica popolare cinese, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria quarta dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(339)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciari e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982 ha autorizzato la società « R. e O. Revisioni S.r.l. Società italiana di revisione e organizzazione aziendale », in Vicenza, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha autorizzato la società « Consul Audit S.r.l. », in Benevento, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha autorizzato la società « Sofistat S.r.l. », in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Iniziative fiduciarie S.p.a. », in Reggio Emilia alla società « Sesamo Servizi fiduciari d'impresa S.p.a. », in Milano, ad esercitare l'attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fidelconsult Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Roma alla società « Fidelconsult Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Cofid Consulenze ed operazioni fiduciarie S.p.a. », alla società « Cofidam Società fiduciaria e di servizi S.r.l. », in Vicenza, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Mc Lintock Main Lafrentz italiana S.r.l. », alla società « Segurfid S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Fiderev S.r.l. », alla società « Fidereveuropa S.p.a. », in Firenze, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982 ha autorizzato la società « Italrevi S.r.l. », in Lecce, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha autorizzato la società « Humphreys y Gates Partnership (S.n.c.) », in Milano ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982, ha autorizzato la società « Exa S.r.l. », in Napoli, ad esercitare attività di revisione.

(393-460)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Italia
(Manifestazione 1982)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1983 *ed esito della manifestazione televisiva «Fantastico* 3».

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai concorrenti classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie AD n. 531019 L. 500 milioni abbinato a Giulio Farci;

2) Biglietto serie F n. 288523 L. 450 milioni abbinato a Marco Contè;

3) Biglietto serie V n. 741400 L. 400 milioni abbinato a Eros Feisola;

4) Biglietto serie N n. 110245 L. 350 milioni abbinato a Brunella Pasquinelli;

5) Biglietto serie O n. 369377 L. 300 milioni abbinato a Carla Gallo;

6) Biglietto serie M n. 393576 L. 250 milioni abbinato a Fernando Cappelli.

B) Premi di seconda categoria di L. 50 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

7)	Serie A	n.	009621;
8)	» A	»	954360;
9)	» B	»	560232;
10)	» B	»	574855;
11)	» D	»	320874;
12)	» E	»	785018;
13)	» G	»	505098;
14)	» G	»	615449;
15)	» I	»	191434;
16)	» L	»	104844;
17)	» L	»	805166;
18)	» N	»	122370;
19)	» N	»	420522;
20)	» O	»	084616;
21)	» O	»	110731;
22)	» O	»	408347;
23)	» O	»	924488;
24)	» P	»	696844;
25)	» P	»	949762;
26)	» P	»	988071;
27)	» Q	»	280614;
28)	» Q	»	500814;
29)	Serie Q	n.	714524;
30)	» S	»	877383;
31)	» S	»	968049;
32)	» U	»	147426;
33)	» U	»	408215;
34)	» U	»	462028;
35)	» U	»	783809;
36)	» U	»	954785;
37)	» V	»	568198;
38)	» V	»	661802;
39)	» Z	»	204360;
40)	» AB	»	967532;
41)	» AC	»	614115;
42)	» AC	»	649246;
43)	» AD	»	011207;
44)	» AD	»	025095;
45)	» AD	»	302501;
46)	» AD	»	524047;
47)	» AD	»	587122;
48)	» AD	»	999879;
49)	» AE	»	213647;
50)	» AE	»	710811.

C) Premi di terza categoria di L. 20 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

51)	Serie A	n.	001296;
52)	» A	»	039741;
53)	» A	»	068997;
54)	» A	»	176015;
55)	» A	»	491813;
56)	» A	»	561005;
57)	» A	»	578200;
58)	» A	»	640044;
59)	» A	»	736830;
60)	» A	»	957898;
61)	» B	»	069659;
62)	» B	»	110919;
63)	» B	»	147512;
64)	» B	»	283864;
65)	» B	»	289578;
66)	» B	»	294180;
67)	» B	»	347948;
68)	» B	»	541796;
69)	» C	»	063894;
70)	» C	»	134066;
71)	» C	»	316262;
72)	» C	»	344923;
73)	» C	»	548416;
74)	» C	»	889840;
75)	» D	»	412586;
76)	» D	»	450160;
77)	» D	»	712558;
78)	» E	»	042247;
79)	» E	»	149728;
80)	» E	»	252829;
81)	» E	»	318686;
82)	» E	»	344529;
83)	» E	»	360669;
84)	» E	»	361206;
85)	» E	»	418806;
86)	» E	»	422956;
87)	» E	»	440618;
88)	» E	»	514032;
89)	» E	»	608742;
90)	» E	»	942738;
91)	» F	»	427844;
92)	» F	»	484982;
93)	» F	»	929332;
94)	» G	»	160001;
95)	» G	»	313036;
96)	» G	»	389510;
97)	» G	»	408887;
98)	» G	»	519947;
99)	» G	»	808625;
100)	» I	»	019222;
101)	» I	»	191131;
102)	» I	»	197104;
103)	» I	»	226488;
104)	» I	»	364111;
105)	» I	»	388846;
106)	» I	»	470791;
107)	» I	»	645867;
108)	» I	»	701231;
109)	» I	»	892442;
110)	» L	»	015204;
111)	» L	»	027384;
112)	» L	»	210001;
113)	Serie L	n.	469092;
114)	» L	»	594993;
115)	» M	»	014776;
116)	» M	»	194535;
117)	» M	»	440421;
118)	» M	»	600692;
119)	» M	»	694031;
120)	» N	»	045302;
121)	» N	»	324117;
122)	» N	»	488252;
123)	» N	»	539660;
124)	» N	»	829527;
125)	» O	»	149943;
126)	» O	»	155708;
127)	» O	»	188102;
128)	» O	»	208522;
129)	» O	»	221629;
130)	» O	»	378866;
131)	» O	»	404005;
132)	» O	»	490008;
133)	» P	»	062615;
134)	» P	»	404239;
135)	» P	»	534868;
136)	» P	»	737418;
137)	» Q	»	144020;
138)	» Q	»	858697;
139)	» R	»	082845;
140)	» R	»	156310;
141)	» R	»	173807;
142)	» R	»	573223;
143)	» R	»	577799;
144)	» R	»	669216;
145)	» R	»	683442;
146)	» R	»	690565;
147)	» S	»	379019;
148)	» S	»	618002;
149)	» S	»	900110;
150)	» S	»	900511;
151)	» T	»	077296;
152)	» T	»	082273;
153)	» T	»	191934;
154)	» T	»	241233;
155)	» T	»	297546;
156)	» T	»	339474;
157)	Serie T	n.	363776;
158)	» T	»	640598;
159)	» T	»	659050;
160)	» U	»	226411;
161)	» U	»	280812;
162)	» U	»	348030;
163)	» U	»	389497;
164)	» U	»	496208;
165)	» U	»	498442;
166)	» U	»	669685;
167)	» U	»	772191;
168)	» V	»	002201;
169)	» V	»	038361;
170)	» V	»	075218;
171)	» V	»	113835;
172)	» V	»	229272;
173)	» V	»	270819;
174)	» V	»	330726;
175)	» V	»	350359;
176)	» V	»	464322;
177)	» V	»	759619;
178)	» Z	»	433829;
179)	» Z	»	851408;
180)	» AA	»	604092;
181)	» AA	»	726136;
182)	» AA	»	773768;
183)	» AA	»	878417;
184)	» AB	»	016017;
185)	» AB	»	094995;
186)	» AB	»	877410;
187)	» AB	»	958503;
188)	» AB	»	959007;
189)	» AB	»	983637;
190)	» AC	»	639576;
191)	» AC	»	658083;
192)	» AC	»	817534;
193)	» AD	»	491587;
194)	» AD	»	642126;
195)	» AD	»	651401;
196)	» AD	»	741322;
197)	» AD	»	796660;
198)	» AD	»	900428;
199)	» AD	»	918371;
200)	» AE	»	196116.

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1)	Biglietto serie	AD	n.	531019	L.	5.000.000;
2)	» »	F	»	288523	»	4.000.000;
3)	» »	V	»	741400	»	3.500.000;
4)	» »	N	»	110245	»	3.000.000;
5)	» »	O	»	369377	»	2.500.000;
6)	» »	M	»	393576	»	2.000.000.

Ai venditori dei 44 biglietti vincenti i premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 150 biglietti vincenti i premi di terza categoria L. 250.000 ciascuno.

(536)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1982-83

Con decreto 17 dicembre 1982 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 650 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1982-83; di cui alla delibera adottata in data 1° settembre 1982 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

(463)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Concorso pubblico ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di agente tecnico nel ruolo tecnico

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo tecnico dell'E.N.P.A.C.L., ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale Oceano Pacifico, 44.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'E.N.P.A.C.L. - Direzione generale - viale Oceano Pacifico, 44 - 00144 Roma, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generale dell'ente.

(545)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di ematologia. . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di ematologia, facoltà di medicina e chirurgia, Università di Roma, viale Policlinico, Roma, alle ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di fisiologia vegetale posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, piazzale Aldo Moro, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di fisiologia vegetale, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, largo Cristina di Svezia, 24, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(432)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica I . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(433)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 2, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso la Università degli studi di Messina, istituto di diritto commerciale e del lavoro, facoltà di economia e commercio, via dei Verdi, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 marzo 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 5 marzo 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, istituto filosofia, facoltà di magistero, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 19 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, istituto chimica generale, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova: 2 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 3 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, dipartimento matematico, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova: 28 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 1° marzo 1983, ore 9.

(544)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 144, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di idraulica agraria, via Valdisavoia, 5, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 febbraio 1983, ore 11;
seconda prova: 15 febbraio 1983, ore 9.

(517)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di chimica industriale, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. .138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di chimica industriale, Dorsoduro, n. 2137, S. Marta, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 febbraio 1983, ore 14;
seconda prova: 15 febbraio 1983, ore 8,30.

(518)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 136, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'istituto universitario di architettura di Venezia, Tolentini, 191, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 18 febbraio 1983, ore 9.

(520)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 101, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona, istituto edilizia, facoltà di ingegneria, via della Montagnola, 30, Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

(513)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, istituto di scienze sanitarie applicate, via Taramelli, 3/*A*, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 1° marzo 1983, ore 9.

(515)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 105, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di chimica, via del Castro Laurenziano, 7, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 26 febbraio 1983, ore 10,30.

(516)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, istituto di geologia e paleontologia, via Nicolai, 2, palazzo ateneo, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 25 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 104, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, istituto di chimica applicata, facoltà di ingegneria, via Re David, 200, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 2 marzo 1983, ore 9,30:

(514)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica al concorso a quattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione. (Concorso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 327 del 27 novembre 1982).

Nel bando di concorso citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

il testo dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Saranno ammessi alle prove d'esame i candidati ai quali la commissione giudicatrice assegnerà un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica.

Inoltre la commissione attribuirà i seguenti punteggi massimi per i titoli posseduti dai candidati:

a) 30 punti per la durata del servizio militare;

b) 10 punti per il titolo di studio;

c) 10 punti per eventuali altri titoli.»;

il testo della lettera *c)* dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«*c)* il punteggio riportato dal candidato per il complesso delle qualità militari e professionali e per i titoli di cui al precedente art. 8.».

(575)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 22 del 24 gennaio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio sanitaria locale n. 77, in Pavia: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di operatore professionale coordinatore (ostetrica), tre posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia), cinque posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico), un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio) tutti del ruolo sanitario, profilo professionale operatori professionali, un posto di psicologo collaboratore, ruolo sanitario, profilo professionale psicologi, un posto di assistente tecnico (geometra), ruolo tecnico, profilo professionale assistenti tecnici, nove posti di assistente amministrativo, ruolo amministrativo, profilo professionale assistente amministrativo.

Regione Piemonte - Unità socio sanitaria locale n. 73, in Novi Ligure: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria, assistente sanitaria.

Unità sanitaria locale, zona 18, in Empoli: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato di cucina, un posto di operaio specializzato di lavanderia.

Ente ospedaliero «Ronzoni-Principessa Jolanda-San Paolo», in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico di radiologia.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982, n. **40.**

Norme regionali per l'attuazione degli interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias, di cui alla legge 6 ottobre 1981, n. 568.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La presente legge dà attuazione agli interventi previsti dalla legge 6 ottobre 1981, n. 568, e disciplina ogni altro intervento per consentire il completamento dei lavori di risanamento igienico-urbanistico dell'abitato di Tratalias, danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla diga di Monte Pranu.

Art. 2.

Il comune di Tratalias è delegato all'adempimento degli interventi per il completamento della ricostruzione del nuovo centro abitato e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per il risanamento del vecchio centro, secondo quanto previsto dalla legge statale di cui all'articolo precedente e dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Le funzioni delegate ai sensi della presente legge devono essere esercitate in armonia con gli eventuali indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dalla Giunta regionale.

L'esercizio delle funzioni deve comunque ispirarsi ai seguenti criteri:

assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi;

garantire l'economicità e produttività degli interventi e la migliore esecuzione delle opere.

L'amministrazione regionale ed il comune di Tratalias sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 4.

In caso di inerzia, inadempienza o di gravi ritardi da parte del comune, l'assessore regionale dei lavori pubblici invita l'ente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale può essere provveduto in via sostitutiva, ad istanza dello stesso assessorato, dai competenti organi di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

L'assessore regionale dei lavori pubblici ha, altresì facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti in corso d'opera, di natura sia tecnica che amministrativa, sulla corretta esecuzione dei lavori finanziati con la presente legge.

Nei casi di persistente e grave violazione di legge e delle direttive regionali è disposta, con legge regionale, la revoca delle funzioni delegate con la presente legge.

Art. 5.

Il comune di Tratalias nell'assumere gli atti e nell'eseguire le opere di cui alla presente legge deve fare espressa menzione della delega di cui è destinatario.

Art. 6.

Il comune di Tratalias provvede al coordinamento della progettazione e realizzazione degli edifici di qualsiasi natura e destinazione, compresa la redazione dei progetti esecutivi.

Per quanto attiene agli appalti, i collaudi ed i pagamenti alle imprese esecutrici dei lavori, trovano applicazione, nei confronti del comune di Tratalias, le disposizioni di cui al capo V della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 in quanto applicabili.

Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo nonché di tutte quelle di cui all'art. 2 il comune di Tratalias e autorizzato ad avvalersi di consulenti e collaboratori esterni, nelle qualifiche, numero e per il tempo necessario giusta apposite convenzioni, nel rispetto anche del disposto dell'art. 3.

Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo fanno carico ai fondi di cui all'art. 1 della legge 6 ottobre 1981, numero 568.

Art. 7.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune di Tratalias provvede alla formulazione ed all'adozione di un piano per il completamento dei lavori di ricostruzione e di risanamento igienico-urbanistico dell'abitato.

Il piano dovrà contenere:

a) l'individuazione delle aree residenziali urbanizzate da assegnare in proprietà ed a titolo gratuito in favore dei titolari del contributo di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge 6 ottobre 1981, n. 568, ovvero in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 3 della predetta legge, qualora esistano richieste a tal fine;

b) l'elenco nominativo delle famiglie residenti nel vecchio centro abitato, distinguendo quelle che occupano l'alloggio a titolo di proprietà da quelle che occupano l'alloggio in locazione;

c) l'elenco nominativo degli emigrati in altre regioni italiane o all'estero e del relativo nucleo familiare, proprietari di alloggi nel vecchio centro abitato;

d) l'elenco nominativo delle famiglie residenti nel nuovo centro abitato, distinguendo quelle che possiedono una casa nel vecchio centro a titolo di proprietà e quelle che invece la occupavano a titolo di locazione nonché gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Regione e dall'Istituto autonomo per le case popolari;

e) l'individuazione delle caratteristiche e della tipologia degli alloggi edificabili nelle aree assegnate, in relazione alla composizione di ogni nucleo familiare ed all'attività svolta dal capo famiglia ovvero da uno dei componenti il nucleo familiare;

f) l'individuazione degli immobili che devono essere previa espropriazione, demoliti o recuperati per il loro interesse storico-ambientale nel vecchio centro abitato, con relativa destinazione. L'individuazione è fatta su elenco e planimetrie così redatte:

l'elenco riporta, per ciascuna unità immobiliare, i seguenti dati: proprietà catastale, proprietà effettiva, estremi completi di individuazione catastale, porzioni delle unità immobiliari soggette all'espropriazione, indennità di espropriazione determinata nel modo indicato nel successivo art. 9;

le planimetrie riportano, in scala adeguata, per ciascuna unità immobiliare, la configurazione ed i dati estratti dalla mappa del catasto terreni e/o del nuovo catasto edilizio urbano. Nell'ipotesi di fabbricati che non risultino censiti in catasto, il comune predispone gli elaborati tecnici necessari;

g) la relazione tecnica di stima dell'immobile da espropriare portante l'ammontare delle relative indennità di esproprio determinate ai sensi dell'art. 9;

h) l'individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree del nuovo centro abitato che devono essere realizzate o completate, con l'indicazione delle priorità di intervento;

i) ogni altra indicazione utile per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

Alla formulazione ed all'adozione del piano di cui al comma precedente provvede il consiglio comunale di Tratalias, sulla base delle proposte di una commissione composta dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede, e da quattro rappresentanti del consiglio comunale, di cui uno della minoranza.

Il piano può essere modificato ed integrato con le procedure di cui al presente articolo e costituisce lo strumento di riferimento per gli interventi che il comune è chiamato ad attuare.

Il piano viene trasmesso entro trenta giorni dalla sua adozione all'assessorato regionale dei lavori pubblici. Esso viene approvato e reso esecutivo con decreto dell'assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dal ricevimento.

Con tale provvedimento vengono altresì fissati ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, i quattro termini d'inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni.

Titolo II

PROCEDURE ESPROPRIATIVE

Art. 8.

Per l'acquisizione definitiva dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, si applicano, in deroga alle norme vigenti in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, le disposizioni contenute nel presente articolo.

In sede di adozione ed approvazione del piano di cui al precedente art. 7, le indennità di espropriazione dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, sono calcolate in misura pari al valore locativo delle stesse, determinato secondo i criteri previsti dagli articoli da 12 a 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dal presente articolo.

Per la determinazione delle indennità di cui al comma precedente i coefficienti correttivi di cui all'art. 15 della predetta legge n. 392, vengono così ridefiniti in misura unica per tutte le abitazioni da indennizzare:

a) tipologia: 1,05;

b) classe demografica: 0,80;

c) ubicazione: 1;

d) livello di piano: 0,90.

Per quanto attiene alla vetustà, si applicano i seguenti coefficienti, per tutto l'arco di tempo come di seguito considerato:

1 per abitazioni costruite o integralmente ristrutturate dopo l'anno 1970;

0,80 per abitazioni costruite o integralmente ristrutturate tra l'anno 1951 e l'anno 1970;

0,60 per abitazioni costruite o integralmente ristrutturate prima dell'anno 1951.

Rimangono invariati i coefficienti di cui all'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi allo stato di conservazione e manutenzione.

Alle indennità risultanti dal calcolo di cui ai commi precedenti è applicata una maggiorazione del 25 per cento.

Il sindaco del comune di Tratalias deposita presso la segreteria del comune medesimo, entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di cui al precedente art. 7 da parte dell'assessore regionale dei lavori pubblici, copia dello stesso, unitamente a copia degli elaborati di cui all'art. 7 medesimo, lettere *f*) e *g*).

Il sindaco provvede quindi a comunicare l'avvenuto deposito agli interessati, mediante avviso notificato tramite messo comunale, e ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo comunale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, parte terza.

Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso predetto nel Bollettino ufficiale, il sindaco stipulerà, con atto in forma pubblica amministrativa rogato dal segretario comunale, le cessioni volontarie degli immobili espropriandi i cui proprietari ne abbiano fatto richiesta nel termine predetto.

Decorso lo stesso termine, il sindaco, relativamente ai soli immobili i cui proprietari non abbiano chiesto di stipulare con il comune medesimo la cessione volontaria degli stessi, provvede a trasmettere al Presidente della giunta regionale gli atti depositati e le eventuali osservazioni presentate dagli interessati, compiutamente controdedotte dal comune medesimo.

Il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, decide sulle osservazioni e ridetermina, sempre ai sensi del secondo comma del presente articolo, le indennità non accettate.

Il sindaco provvede a depositare copia del provvedimento di cui al comma precedente presso la segreteria del comune, a

comunicare agli interessati l'avvenuto deposito, mediante avviso notificato tramite messo comunale e ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo comunale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, parte terza.

Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente nel Bollettino ufficiale il comune di Tratalias, entro i successivi tre mesi, pagherà direttamente — ai proprietari che entro tale termine abbiano dichiarato espressamente di accettare — le indennità fissate dal presidente della giunta regionale e depositerà le restanti indennità nella Cassa depositi e prestiti.

Nell'ipotesi di cui agli articoli 17, 18 e 19, l'accantonamento delle indennità da parte del comune di Tratalias su consenso degli interessati, equivale, ai fini dell'emissione del decreto definitivo di esproprio, al pagamento diretto delle indennità stesse, ai sensi del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale, su istanza del sindaco del comune di Tratalias, che deve fornire prova dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti predetti, pronuncia, a favore del comune medesimo, l'espropriazione definitiva degli immobili di che trattasi. A tale provvedimento del presidente della giunta regionale si applicano, per quanto compatibili, le norme contenute nel capo V della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 9.

Per l'eventuale occupazione d'urgenza, preordinata alla definitiva acquisizione dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, si applicano, in deroga alle norme vigenti in materia, le disposizioni contenute nel presente articolo.

Il presidente della giunta regionale, su istanza del sindaco del comune di Tratalias, pronuncia con proprio decreto, l'occupazione d'urgenza degli immobili individuati con gli elaborati di cui alla lettera *f)* del precedente art. 7.

Tale decreto perde efficacia ove l'immissione in possesso non segua nel termine di un anno dalla data della sua emanazione.

L'occupazione può essere protratta fino a tre anni dalla data di immissione nel possesso ma, comunque, non oltre il termine fissato ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I termini di efficacia del provvedimento di occupazione d'urgenza sono improrogabili.

Per l'immissione in possesso e per la formazione degli stati di consistenza si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'indennità per ogni anno di occupazione, o frazione di esso, è fissata in misura pari al 10 per cento di quella determinata per l'espropriazione definitiva ed è corrisposta, accantonata o depositata, in unica soluzione unitamente al prezzo per la cessione volontaria, o all'indennità corrisposta direttamente, accantonata ovvero depositata nella Cassa depositi e prestiti.

Art. 10.

Stipulata la cessione volontaria di cui al precedente art. 8, comma nono, o intervenuto il decreto definitivo di esproprio di cui al comma quindicesimo dello stesso articolo, ovvero eseguita l'eventuale immissione in possesso di cui al precedente articolo 9, commi primo e sesto, il comune di Tratalias riconoscendone la necessità e comunque solo fino al momento della consegna agli interessati delle nuove abitazioni, ovvero della ricostruzione a cura degli stessi, può consentire agli occupanti dell'immobile a solo titolo di comodato precario, l'utilizzo dell'immobile stesso a fini abitativi o di attività artigianali e commerciali, a condizione che gli occupanti stessi rilascino, in tal senso, una dichiarazione con sottoscrizione autenticata dal segretario comunale che li vincoli, nel contempo, al rilascio immediato dell'immobile medesimo.

Per il periodo in cui gli interessati fruiscono del comodato precario, nell'eventuale ipotesi in cui non sia ancora intervenuta la cessione volontaria dell'immobile o la sua espropriazione ma sia stata eseguita la formale immissione in possesso ai sensi del precedente art. 9 comma sesto, non è dovuta l'indennità di occupazione d'urgenza di cui al settimo comma del medesimo articolo.

Titolo III

CONTRIBUTI

Art. 11.

I contributi di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1981, n. 568, salvo quanto previsto agli articoli 18 e 19, sono attribuiti dall'amministrazione comunale a coloro che occupano con la propria famiglia un alloggio a titolo di proprietà nel vecchio centro abitato di Tratalias e risultano effettivamente residenti e dimoranti nel comune alla data del 29 ottobre 1979.

I requisiti di cui al comma precedente devono sussistere, continuativamente, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di erogazione del contributo.

Si prescinde dalla residenza e dalla data di cui al primo comma nei confronti dei cittadini già residenti in Tratalias, emigrati in altre regioni italiane o all'estero per motivi di lavoro, che occupavano, prima della emigrazione, un alloggio nel vecchio centro a titolo di proprietà, ovvero che abbiano costruito nel vecchio centro di Tratalias un'abitazione durante la loro assenza dal paese.

Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia oggetto di comproprietà, il contributo è attribuito ai comproprietari, « pro quota » ovvero « pro indiviso », con riferimento alla composizione del nucleo familiare di quello che occupa l'alloggio, quale unica proprietà abitativa nel territorio comunale, alle date di cui al secondo comma, e a condizione che il nuovo alloggio sia occupato dallo stesso.

Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari comproprietari, il contributo è determinato, ai sensi del successivo art. 12, con riferimento alla sommatoria dei componenti i nuclei familiari stessi, tranne nei casi in cui l'alloggio medesimo possa essere occupato da un solo nucleo familiare, in quanto gli altri hanno diritto all'assegnazione di una abitazione di edilizia residenziale pubblica, resasi libera per effetto dell'applicazione della presente legge.

Art. 12.

Le abitazioni ammissibili a contributo devono avere una superficie utile netta non inferiore a 60 mq. e non superiore a 125 mq.

Ai proprietari è concesso un contributo, comprensivo dell'indennizzo di cui al precedente art. 8, in misura pari alla spesa necessaria per la ricostruzione di un alloggio di superficie utile netta corrispondente a quella dell'alloggio posseduto ed occupato nel vecchio centro, purché questa non sia superiore a 125 mq., ovvero inferiore a 60 mq., o comunque inadeguata alle necessità del nucleo familiare, secondo quanto disposto ai commi successivi.

I locali eventualmente adibiti ad uso commerciale o artigianale o agricolo non sono considerati nel computo della superficie utile netta del vecchio alloggio posseduto, qualora siano ammessi al contributo di cui all'art. 15.

Ove la superficie dell'alloggio posseduto nel vecchio centro sia superiore a 125 mq. l'indennizzo incorporato nel contributo è limitato a quest'ultima superficie e il contributo stesso è concesso per la costruzione di una casa di 125 mq., a prescindere dalla composizione del nucleo familiare. L'indennizzo relativo alla maggiore superficie calcolato come al precedente articolo 8, è liquidato direttamente all'interessato.

Ove, invece, la superficie posseduta sia inferiore a 60 mq. o, comunque, inadeguata alle esigenze del nucleo familiare, il contributo è concesso fino alla concorrenza della spesa necessaria per la ricostruzione di un alloggio dimensionato secondo le seguenti tipologie edilizie:

60 mq. per nuclei familiari fino a 2 persone;
75 mq. per nuclei familiari di 3 persone;
95 mq. per nuclei familiari di 4 persone;
110 mq. per nuclei familiari di 5 persone;
120 mq. per nuclei familiari di 6 persone;
125 mq. per nuclei familiari di oltre 6 persone.

Al fine di rispettare le tipologie edilizie predisposte dall'amministrazione comunale, ove la superficie utile netta dell'alloggio posseduto nel vecchio centro non corrisponda a quella dei parametri di cui al comma precedente, il contributo è concesso sulla base della spesa necessaria per la costruzione di un alloggio di superficie corrispondente alla tipologia edilizia determinata operando la media aritmetica tra i due parametri entro i quali è compresa la vecchia superficie posseduta e

individuando la nuova tipologia edilizia per eccesso o per difetto, a seconda che la suddetta superficie posseduta sia maggiore ovvero uguale o inferiore alla stessa media aritmetica.

Le caratteristiche e la tipologia dei nuovi alloggi, nonché delle urbanizzazioni primarie e secondarie di cui al progetto di massima di ricostruzione approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera n. 1441/SAR del 2 luglio 1971, saranno adottate nello studio esecutivo, alle esigenze derivanti dalle variazioni nel frattempo intervenute nei nuclei familiari e alle necessità di ubicazione delle residenze stesse anche nelle aree di espansione del centro abitato.

A tal fine il comune di Tratalias provvede ad apportare le necessarie variazioni al proprio programma di fabbricazione.

Le abitazioni di cui al presente articolo non devono comunque avere caratteristiche di abitazioni di lusso, ai sensi della vigente legislazione in materia

Art. 13.

Al fine di completare la costruzione del nuovo centro abitato di Tratalias e la conseguente espropriazione degli edifici del vecchio centro, il comune riconosce agli aventi diritto l'intera somma della spesa ammissibile per la costruzione di una singola unità abitativa, secondo quanto previsto al precedente art. 12, comprensiva del costo per l'allacciamento ai servizi generali e tenuto conto dell'indennizzo di cui all'art. 8.

La spesa ammissibile per ogni tipo di abitazione è determinata con delibera del consiglio comunale di Tratalias, nei limiti di cui ai successivi articoli 14, 18 e 19, sulla base delle caratteristiche e tipologie individuate, per le nuove costruzioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1981, n. 568, e della presente legge.

Per ottenere il beneficio di cui al primo comma l'interessato deve presentare apposita domanda al comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Quando l'immobile da demolire nel vecchio centro appartiene a più proprietari, la domanda potrà essere presentata dal solo comproprietario che occupava l'alloggio alle date di cui al secondo comma dell'art. 11, restando l'amministrazione comunale e regionale estranee a tutti i rapporti intercorrenti tra i comproprietari derivanti dall'applicazione della presente legge.

Il comune provvede, d'ufficio, agli accertamenti relativi ai requisiti previsti per la concessione dei contributi, ricorrendo, per quanto attiene al titolo di proprietà, a tutte le attestazioni e certificazioni che la legislazione vigente consente.

Una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti, il contributo, ad esclusione dell'indennizzo da pagarsi ai sensi del tredicesimo comma dell'art. 8, per i nuclei familiari che eseguono in proprio i lavori di costruzione degli alloggi, è erogato come segue:

il 25 per cento, dopo la comunicazione al comune dell'inizio dei lavori di costruzione, a seguito del rilascio della concessione edilizia previo accertamento dell'effettivo inizio dei lavori;

il 50 per cento, in corso d'opera, previa verifica tecnico-contabile che il beneficiario ha eseguito almeno due terzi dei lavori previsti nel progetto relativo;

il 25 per cento sulla base del collaudo dei lavori e dopo il rilascio del certificato di abitabilità.

Ove esistano delle cooperative, le domande per l'ottenimento del contributo sono presentate dai rispettivi presidenti, ai quali viene erogato il contributo medesimo.

Art. 14.

I contributi di cui all'art. 11 sono calcolati per una somma non superiore a L. 380.000 a mq. di superficie lorda coperta del solo alloggio.

Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di più di un alloggio nel vecchio centro, il contributo è riconosciuto con riferimento all'abitazione effettivamente occupata, alle date di cui al secondo comma dell'art. 11.

Art. 15.

Ai proprietari di edifici nel vecchio centro abitato di Tratalias destinati, in tutto o in parte, ad attività commerciali, artigianali o agricole, è attribuito un contributo in misura pari al 100 per cento della differenza tra il costo necessario per la costruzione di un locale per la prosecuzione dell'attività — avendo riguardo alle ubicazioni ed alle superfici individuate dal comune con il piano commerciale e nelle aree per insediamenti artigianali — e l'ammontare dell'indennizzo relativo all'edificio da demolire, calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 8, fino alla concorrenza di una superficie nuova pari alla vecchia posseduta.

Ove la superficie del nuovo locale fosse superiore a quella del vecchio, adibita ad una delle attività di cui al primo comma, in attuazione delle disposizioni della vigente legislazione in materia, è attribuito un ulteriore contributo pari al 20 per cento del costo di questa maggiore differenza.

Ove invece la superficie del nuovo locale fosse inferiore a quella del vecchio, l'indennizzo relativo alla differenza non è computato ai fini della determinazione del contributo e viene liquidato all'interessato.

Gli interessati per ottenere i benefici di cui al presente articolo devono presentare apposita domanda al comune entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 13.

Atr. 16.

Oltre al contributo di cui agli articoli 13, 15, 18 e 19 della presente legge, viene riconosciuto un ulteriore contributo in misura pari alle eventuali spese fiscali che gli interessati debbano sostenere per accedere ai benefici di cui alla stessa legge.

Art. 17.

Al fine di realizzare economie di scala ed un più accelerato ed armonico completamento delle opere di ricostruzione dell'abitato di Tratalias, il comune, qualora gli aventi diritto ne facciano richiesta e devolvano allo stesso il contributo e l'indennizzo ad essi spettanti ai sensi della presente legge, è autorizzato, su incarico dei beneficiari, alla realizzazione dei relativi alloggi nel nuovo centro abitato, sulla base di progetti esecutivi predisposti dalla stessa amministrazione comunale nel rispetto delle caratteristiche, tipologie e dell'impianto generale del progetto di cui al precedente art. 12.

In caso di comproprietà, il comproprietario ovvero i comproprietari cui deve essere assegnato il nuovo alloggio ai sensi dell'art. 11, debbono versare al comune, entro il termine da questo stabilito ed in ogni caso prima della consegna del nuovo alloggio, le somme corrispondenti a quelle richieste dagli altri comproprietari a titolo di indennizzo e conseguentemente le somme corrispondenti alle quote di contributo effettivamente o idealmente afferenti.

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 18.

In deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, l'amministrazione regionale è autorizzata a cedere gratuitamente in proprietà, agli attuali assegnatari, gli alloggi di edilizia residenziale già realizzati nel nuovo centro abitato di Tratalias, finanziati a totale carico della Regione con i fondi della legge 11 giugno 1962, n. 588, ad esclusione della palazzina pluripiano composta di n. 6 alloggi, purché proprietari di un alloggio nel vecchio centro.

Il comune di Tratalias è delegato a stipulare, in nome e per conto della Regione, gli atti di trasferimento della proprietà di cui al comma precedente e quelli conseguenti. In tal caso è attribuito agli interessati l'importo relativo all'indennizzo, calcolato come al precedente art. 8, sulla porzione di superficie del vecchio alloggio superiore a quella dell'abitazione occupata, oggetto della cessione, nonché il contributo di cui all'art. 16.

Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di più di un alloggio nel vecchio centro, l'indennizzo è riconosciuto con riferimento all'abitazione effettivamente occupata alla data del trasferimento nell'alloggio di cui al primo comma.

Gli interessati, per ottenere i benefici di cui al presente articolo, devono presentare apposita domanda al comune entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 13.

Art. 19.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1981, n. 568, si applicano anche per gli interventi costruttivi già attuati dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari nel nuovo centro di Tratalias.

A tal fine l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari è autorizzato a cedere in proprietà, agli attuali assegnatari, gli alloggi dagli stessi occupati negli edifici

dell'Istituto già realizzati nel nuovo centro abitato di Tratalias, purché proprietari di un alloggio nel vecchio centro, al prezzo corrispondente al costo della costruzione. In tal caso, è riconosciuto agli interessati un contributo in misura pari al 100 per cento della differenza tra il costo di costruzione dell'alloggio, quale risulta dalla contabilità dei lavori collaudati, e l'ammontare dell'indennizzo relativo alla superficie dell'immobile posseduto nel vecchio centro, fino alla concorrenza della superficie dell'alloggio occupato quali assegnatari.

Se la superficie della vecchia abitazione è maggiore di quella oggetto della compravendita, l'indennizzo relativo a questa maggiore differenza, calcolato come al precedente art. 8, non e computato ai fini della determinazione del contributo e viene liquidato all'interessato.

Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di più di un alloggio nel vecchio centro, il contributo è riconosciuto con riferimento all'abitazione effettivamente occupata alla data del trasferimento nell'alloggio di cui al primo comma.

Le somme introitate dall'Istituto autonomo per le case popolari, in attuazione del presente articolo, dovranno essere rendicontate in base all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni.

Gli interessati per ottenere i benefici di cui al presente articolo devono presentare apposita domanda al comune e all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari, entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 13, e contestualmente devono autorizzare il comune a devolvere le somme di cui al terzo comma direttamente all'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari.

Art. 20.

Nei casi di cui all'art. 19, è riconosciuto all'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari, un'ulteriore somma corrispondente ai canoni di locazione, per la parte di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, eventualmente dovuti dagli assegnatari e non corrisposti fino alla data di stipula del contratto di trasferimento della proprietà.

Tale somma sarà devoluta all'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari direttamente dal comune contestualmente a quelle di cui al terzo comma dell'art. 19.

Parimenti è riconosciuta agli assegnatari fruenti delle disposizioni di cui all'art. 19 una somma corrispondente ai canoni di locazione versati dai medesimi fino alla data di stipula del contratto di trasferimento della proprietà.

Tale somma è corrisposta direttamente dal comune, al quale gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dall'attestazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari comprovante l'ammontare dei versamenti effettuati.

Art. 21.

I proprietari degli edifici ubicati nel vecchio centro di Tratalias che occupano gli alloggi di cui ai precedenti articoli 19 e 20 in qualità di assegnatari nel nuovo centro devono consegnare al comune i vecchi alloggi liberi di persone e cose per poter accedere ai benefici di cui alla presente legge.

Art. 22.

Per le aree ove insistono le abitazioni individuate dal piano di cui all'art. 7 come recuperabili per il loro interesse storico-ambientale e per le quali viene conservata la destinazione a civile abitazione si deve procedere, ai sensi della lettera *d)* dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1981, n. 568, al completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 23.

Per un periodo non inferiore a 15 anni, a decorrere dalla data del rilascio del certificato di abitabilità, non possono essere alienati o locati gli alloggi destinati a civile abitazione ammessi ai contributi di cui alla presente legge. Per le abitazioni acquisite dal comune e dall'Istituto autonomo per le case popolari, il termine suddetto decorre dalla data della stipulazione dell'atto di compravendita.

Anche prima della scadenza del predetto quindicennio e nei soli casi di trasferimento di residenza del nucleo familiare per giustificati motivi di forza maggiore, gli interessati hanno tuttavia facoltà di locare l'abitazione, previa autorizzazione del sindaco, da rilasciarsi su conforme deliberazione del Consiglio comunale, nella quale dovranno essere indicate, con vincolante ordine prioritario, le famiglie alle quali l'alloggio deve essere locato.

Agli effetti della locazione, il termine di cui al primo comma non si applica agli emigrati.

Il canone di locazione sarà stabilito in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel quindicennio comporta la decadenza di diritto dai benefici erogati a titolo di contributo per la costruzione ovvero l'acquisto di civili abitazioni e la conseguente restituzione delle somme relative alla amministrazione regionale.

Il comune provvede all'accertamento delle violazioni al divieto di cui al primo comma ed alla tempestiva segnalazione all'Amministrazione regionale per i conseguenti provvedimenti.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24.

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento delle somme a tal fine versate su un apposito conto corrente bancario intestato alla regione autonoma della Sardegna presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria regionale.

Per il funzionamento relativo al predetto conto corrente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, in quanto applicabili.

Per la rendicontazione, con riferimento al piano previsto dal precedente art. 7, il comune di Tratalias predispone una previsione di ripartizione dello stanziamento reso disponibile sul citato conto corrente fra i diversi interventi autorizzati dalla presente legge e fornisce alla Regione una situazione trimestrale dei pagamenti autorizzati con riferimento a detti interventi medesimi.

Gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario sono utilizzati per sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione prezzi.

Art. 25.

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 20914 (di nuova istituzione). — Interessi attivi maturati sul conto corrente istituito presso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria della Regione per gli interventi a favore dell'abitato di Tratalias (legge 6 ottobre 1981, n. 568, e art. 23 della presente legge) p.m.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione:

Cap. 03019. — Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . L. 13.000.000.000

(mediante utilizzazione dell'importo indicato al n. 2 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1982).

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. 08138-01 (di nuova istituzione) - tit. 2 - sez. 4 - cat. 12 - sett. 23. — Somma da versare al conto corrente bancario relativo agli interventi per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (legge 6 ottobre 1981, n. 568) . . . L. 13.000.000.000

All'iscrizione al suindicato cap. 08138-01 degli importi corrispondenti agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario di cui al precedente art. 23 si provvede secondo la procedura prevista dall'art. 49 della legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1982 e degli articoli corrispondenti delle leggi di approvazione dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 26.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 12 novembre 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982, n. **41.**
Costituzione del Consorzio interregionale tra le regioni Sicilia e Sardegna per la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del regolamento (CEE) n. 270/1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee (CEE) n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, tra le regioni Sicilia e Sardegna è costituito il Consorzio denominato « Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli » che assume i compiti e le funzioni di Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 è istituito il cap. 21349-01 con la seguente denominazione:

Cap. 21349-01. — Fondi per le spese derivanti dalla formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del regolamento CEE, n. 270-79. p.m.

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 è istituito il cap. 06023 con la seguente denominazione:

Cap. 06023. — Contributo della regione Sarda per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia, in attuazione del regolamento (CEE) n. 270-79 e con lo stanziamento di . L. 25.000.000

A favore del suddetto cap. 06023 è stornata la corrispondente somma di L. 25.000.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 ed è inoltre in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista al punto 13 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 06023 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio di previsione della Regione per il 1982 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi si farà fronte mediante utilizzazione della quota spettante alla Regione sarda sui fondi stanziati dallo Stato in attuazione degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 270-79, o con eventuali stanziamenti regionali disposti con legge regionale.

Art. 3.

Alle somme stanziate e non impegnate nell'esercizio di competenza si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 12 novembre 1982

ROJCH

(*Omissis*).

(6015)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1982, n. **33.**
Provvedimenti in materia di informatica provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 16 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' E ATTUAZIONE

Art. 1.
Finalità

(1) E' nell'interesse della provincia autonoma di Bolzano promuovere:

a) il recepimento e l'applicazione delle tecniche informatiche più avanzate nell'amministrazione provinciale e negli altri enti pubblici locali;

b) la diffusione e lo scambio delle informazioni sia all'interno dell'amministrazione provinciale sia con le altre amministrazioni pubbliche.

(2) In particolare la provincia persegue le seguenti finalità:

a) lo sviluppo e la gestione di procedure automatizzate nell'organizzazione provinciale e nei settori di interesse provinciale;

b) la formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione provinciale per l'utilizzo delle tecniche informatiche.

Art. 2.
Attuazione

(1) Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, la provincia autonoma di Bolzano:

a) crea, nell'ambito dell'amministrazione provinciale, i presupposti organizzativi, tecnici e del personale, onde garantire una gestione progressivamente automatizzata delle procedure amministrative;

b) promuovere la costituzione di un comitato di coordinamento EDP, di cui all'art. 8 della presente legge;

c) promuove la costituzione di uno strumento tecnico-operativo, la società per l'informatica provinciale, in seguito denominata società, di cui al titolo II;

d) promuove lo scambio diretto delle informazioni tra i vari enti pubblici, disciplinando tali rapporti tra la provincia e altri enti pubblici con apposite convenzioni alle cui stipulazioni provvede, previa autorizzazione della giunta provinciale, un funzionario dirigente delegato dal presidente della giunta provinciale, e sono approvate con decreto del presidente della giunta stessa.

Art. 3.
Documento sullo stato di attuazione

(1) La giunta provinciale presenta al consiglio provinciale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, un documento sullo stato di attuazione delle finalità di cui all'art. 1.

Titolo II

LA SOCIETÀ PER L'INFORMATICA PROVINCIALE (BOLZANO)

Art. 4.
Compiti della società

(1) La società, di cui alla lettera *c)* dell'art. 2, società per azioni a prevalente capitale pubblico, ha i seguenti compiti:

a) la fornitura dei servizi necessari per la realizzazione di procedure gestionali e informative automatizzate;

b) la ricerca, promozione e adozione di processi di rinnovamento e di miglioramento dei sistemi informativi e delle strutture organizzative e funzionali che tali sistemi utilizzano;

c) la creazione dei presupposti tecnico-operativi per il coordinamento degli enti pubblici locali — su loro richiesta — nel settore dell'informatica, al fine di garantire la standardizzazione e l'unificazione delle procedure, l'utilizzazione in comune delle risorse, lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, la padronanza delle tecniche informative da parte degli enti interessati;

d) la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e la manutenzione delle strutture informatiche (software) del sistema informativo provinciale di cui all'art. 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23;

e) la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale degli enti interessati, finalizzati alla conoscenza e all'utilizzo delle tecniche informatiche;

f) lo studio e lo sviluppo di procedure concernenti l'ambito di attività della società stessa;

g) l'assunzione di eventuali commesse per conto terzi, in quanto di interesse per le finalità istituzionali della società ed assicurando in ogni caso l'assoluta priorità ai programmi richiesti dagli enti e organizzazioni associati. I relativi utili dovranno essere reimpiegati in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari, restando esclusa qualsiasi forma di distribuzione agli azionisti.

(2) Relativamente al sistema informativo dell'amministrazione provinciale, i compiti di cui alla precedente lettera *a)* sono limitati agli incarichi disposti ai sensi del successivo art. 7, e quelli di cui alle precedenti lettere da *b)* ad *e)* sono svolti sulla base delle proposte del comitato di coordinamento EDP di cui al successivo art. 8.

Art. 5.
Partecipazioni

(1) Alla predetta società possono partecipare enti pubblici, nonchè enti o associazioni e privati che perseguono, in base a concessione o autorizzazione amministrativa, finalità di pubblico interesse o a comunque non abbiano fini di lucro. Le modalità di partecipazione alla società vengono stabilite dallo statuto della società stessa.

Art. 6.
Statuto

(1) Il presidente della giunta provinciale o un assessore da lui delegato, previa autorizzazione della giunta stessa, è autorizzato:

a) a sottoscrivere e versare il capitale nella società in misura superiore alla metà del capitale sociale;

b) a rappresentare la provincia autonoma di Bolzano nell'atto costitutivo della società e in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione;

c) ad approvare, con decreto, lo statuto della società;

d) a consentire, nell'interesse ed a nome della provincia autonoma di Bolzano, variazioni dello statuto proposte dagli altri enti partecipanti o richieste dall'autorità giudiziaria in sede di iscrizione della società nel registro delle imprese, purchè tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale;

e) a designare i rappresentanti della provincia autonoma di Bolzano negli organi societari.

(2) Lo statuto della società deve prevedere la rappresentanza maggioritaria della provincia autonoma di Bolzano nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

(3) Tra gli scopi societari devono comunque essere compresi quelli indicati nel precedente art. 4, con ordine di priorità all'attuazione dei programmi richiesti dai soci.

(4) Lo statuto può prevedere, inoltre, all'interno della società un comitato tecnico per l'informatica per dare pareri e avanzare proposte sull'attività della società stessa.

Titolo III

COORDINAMENTO

Art. 7.
Rapporti provincia società

(1) La giunta provinciale è autorizzata ad affidare prioritariamente alla società ogni attività rientrante nei compiti della società stessa, di cui all'art. 4, nei limiti delle risorse, delle capacità e delle competenze specifiche acquisite.

(2) I rapporti della provincia autonoma di Bolzano con la società stessa saranno regolati con apposite convenzioni.

(3) Per le attività della società poste in essere nell'interesse della provincia autonoma di Bolzano, la stessa ha facoltà di prevedere diverse forme di collaborazione secondo modalità che saranno disciplinate nelle convenzioni di cui al comma precedente.

(4) I rapporti tecnico-operativi della provincia autonoma di Bolzano con la società vengono curati dal comitato di cui all'art. 8.

(5) Al pagamento delle spese per le prestazioni richieste alla società si provvede mediante funzionario delegato.

Art. 8.
Comitato di coordinamento EDP

(1) In seno all'amministrazione provinciale è istituito il comitato di coordinamento EDP indicato nelle successive disposizioni con il termine comitato; esso è nominato con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina.

(2) Il comitato è composto dai seguenti membri:

a) il presidente della giunta provinciale o un assessore da lui delegato, il quale funge da presidente;

b) due funzionari provinciali con qualifica non inferiore a direttore di ripartizione, uno dei quali funge da vicepresidente;

c) un rappresentante dell'ufficio organizzazione e formazione del personale;

d) un rappresentante dell'ufficio statistica e studi — sistema informativo provinciale;

e) quattro esperti in materia.

(3) La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale, fatta salva l'ammissibilità di un rappresentante del gruppo linguistico ladino.

(4) Funge da segretario un impiegato dell'ufficio statistica e studi.

(5) Ai membri del comitato, aventi diritto, sono corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

(6) Il comitato, attraverso il suo presidente, può avvalersi della consulenza e della collaborazione di esperti in materia esterni secondo le relative norme provinciali.

Art. 9.

Compiti del comitato

(1) Il comitato ha i seguenti compiti:

a) è organo consultivo della giunta provinciale in materia di cui al titolo I della presente legge;

b) cura il rapporto tra i vari uffici dell'amministrazione provinciale e la società ed i rapporti dell'amministrazione con i vari enti pubblici locali nel settore dell'informatica;

c) esprime pareri su acquisti e ampliamenti, stipulazioni e modifiche di contratti di noleggio o di altri contratti che riguardano macchine di elaborazione elettronica di dati o di testi, nonché sulle stipulazioni o modifiche di contratti riguardanti studi e analisi, sviluppo e manutenzione di programmi e altre forme di consulenza nel settore dell'informatica. Gli acquisti corredati del parere favorevole espresso dal comitato di cui sopra non sono soggetti al parere della commissione di cui all'art. 4 della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14;

d) coordina tutte le attività, anche tecnico-operative, riguardanti la realizzazione del sistema informativo provinciale, sulla base delle direttive emanate dalla giunta provinciale;

e) informa la giunta provinciale sullo stato di attuazione delle finalità di cui all'art. 1 e sullo stato di coordinamento interno ed esterno nel settore dell'informatica, nonchè sui rapporti con la società.

Art. 10.

Sistema informativo provinciale

(1) Ai fini di cui all'art. 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23, e al coordinamento delle attività relative, provvede l'ufficio statistica e studi della provincia autonoma di Bolzano.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE

Art. 11.

(1) Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1982 le seguenti spese:

a) fino a lire 650 milioni per la sottoscrizione di azioni della società ai sensi del primo comma, lettera *a)*, dell'art. 6;

b) lire 150 milioni per l'affidamento alla società di attività e di programmi ai sensi dell'art. 7;

c) lire 1 milione quale onere presunto per compensi ai membri del comitato di cui all'art. 8.

(2) Le spese indicate alla lettera *b)* del comma precedente, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

(3) Alla copertura degli oneri indicati al primo comma del presente articolo si provvede:

quanto a lire 650 milioni di cui alla lettera *a)* mediante utilizzo di un'ulteriore quota di pari importo delle disponibilità di bilancio rappresentate dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1981;

quanto a lire 150 milioni di cui alla lettera *b)* mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 12181 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso;

quanto a lire 1 milione di cui alla lettera *c)* mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, che presenta la disponibilità occorrente.

Art. 12.

(1) Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

	Competenza	Cassa
Avanzo dell'esercizio precedente	L. 650.000.000	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 12250 — Spese per la partecipazione della provincia a società e altri enti aventi finalità di interesse generale (partecipazioni azionarie e conferimenti di capitali)	L. 650.000.000	L. 650.000.000
Cap. 12310 - (di nuova istituzione - codici: 1.2-1.4). — Spese per l'affidamento di attività e programmi alla « Società per la informatica provinciale, S.p.a. » (art. 7 della legge)	L. 150.000.000	L. 150.000.000
In diminuzione:		
Cap. 12181. — Spese per lo acquisto e la manutenzione di programmi EDP e la manutenzione di apparecchiature elettroniche per la meccanizzazione e l'automazione di ufficio	L. 150.000.000	L. 150.000.000
Cap. 102110. — Fondo di riserva di cassa (art. 21 della legge provinciale di contabilità)	L. —	L. 650.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 novembre 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1982, n. 34.

Disposizioni sui consorzi di bonifica integrale, modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e disposizioni sulla ricomposizione fondiaria.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 16 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE

Art. 1.

Statuto

(1) Salve le disposizioni vigenti in materia compatibili con le disposizioni della presente legge, i consorzi di bonifica integrale, in seguito denominati consorzi, sono amministrati in base ad uno statuto approvato dalla giunta provinciale.

(2) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi devono conformare il proprio statuto alle disposizioni della stessa ed inviarlo alla giunta provinciale per l'approvazione.

Art. 2.

(1) Non si considerano consorziati i proprietari di terreni o altri immobili non agricoli inclusi nel comprensorio del consorzio.

(2) I proprietari di cui sopra indennizzano il consorzio con i servizi resi dallo stesso secondo un tariffario deliberato dal consiglio.

Art 3.

Organi

(1) Gli organi dei consorzi eletti o nominati durano in carica per 5 anni.

(2) Organi dei consorzi sono:

1) l'assemblea generale;
2) il consiglio;
3) la giunta;
4) il presidente;
5) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Il consiglio

(1) Il consiglio è composto da membri che vengono eletti da tutti i consorziati in regola con i contributi.

(2) In linea di principio tutti i consorziati hanno uguale diritto di voto I consorzi possono tuttavia stabilire nei propri statuti delle differenziazioni sulla base del contributo pagato al consorzio e/o della superficie. In ogni caso i consorziati hanno almeno un voto e in nessun caso più di quattro.

Art. 5.

Collegio dei revisori dei conti

(1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre o da cinque membri effettivi e da due o da quattro membri supplenti. Esso:

a) vigila sulla gestione del consorzio e assiste alle adunanze del consiglio e della giunta;

b) presenta al consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

(2) Uno dei membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio su proposta della giunta provinciale.

(3) I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al presidente del collegio.

Art. 6.

Controllo dell'amministrazione provinciale

(1) Salve le disposizioni dell'art. 63 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche, sono sottoposte all'approvazione dell'amministrazione provinciale, che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni concernenti:

a) operazioni comportanti un cambiamento della proprietà immobiliare del consorzio;

b) il tariffario di cui al secondo comma dell'art. 2;

c) gli atti con cui il consorzio cede in godimento altrui beni immobili propri

(2) L'approvazione di cui sopra viene data con l'apposizione del visto dell'assessore per l'agricoltura e le foreste e si ha per data trascorsi inutilmente 30 giorni dall'arrivo della relativa documentazione all'ufficio provinciale competente.

Art. 7.

Canali e fosse

(1) I canali di scolo e le fosse di bonifica del demanio pubblico — rame acque — della provincia, i canali di scolo e le fosse di bonifica portanti acqua pubblica o privata ed i terreni con impianti idrovori o con abitazioni di servizio di proprietà della provincia situati nel comprensorio di un consorzio, sono amministrati e mantenuti dal consorzio. L'assegnazione di eventuali concessioni sui corsi d'acqua di cui sopra, esclusa la concessione del diritto di pesca e la concessione di usi diversi da quelli che si riferiscono agli scopi del consorzio, nonchè la concessione dei diritti che sono di competenza degli organi previsti dalle leggi provinciali 4 settembre 1976, n. 40, e 23 agosto 1978, n. 49, è delegata al consorzio. Contro il rifiuto di una concessione l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni, alla giunta provinciale.

(2) Su richiesta del consorzio e secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, la manutenzione straordinaria dei canali e delle fosse di cui sopra può essere effettuata anche dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo. Nella convenzione tra l'azienda speciale e il consorzio, che regola le modalità di esecuzione dell'opera, l'azienda speciale può assumere, in deroga all'ultima parte dell'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, una parte delle spese commisurata all'interesse pubblico generale da attribuire alle opere da eseguire.

Titolo II

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 11 GIUGNO 1975, N. 28

Art. 8.

(1) Il limite massimo del contributo di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, è elevato al 70%.

Art. 9.

(1) E' soppressa l'ultima frase della lettera *c)* dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28.

Art. 10.

(1) Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 11 giugno 1975, n 28, è sostituito dal seguente:

« La provincia può affidare ad un tecnico libero professionista, laureato in scienze agrarie o forestali o ingegneria idraulica, l'elaborazione di progetti di bonifica e di ricomposizione fondiaria qualora la particolare natura delle opere e dell'elaborato o la particolare urgenza determinino l'opportunità di servirsi di professionisti estranei all'amministrazione provinciale ».

Titolo III

RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

Art. 11.

(1) Al fine della razionalizzazione e al miglioramento delle strutture aziendali e agrarie e delle infrastrutture e per l'arrotondamento della proprietà agricola si attuano in provincia di Bolzano delle ricomposizioni fondiarie, ai sensi delle norme statali vigenti in materia e delle disposizioni del presente titolo.

Art. 12.

(1) L'attuazione di una ricomposizione fondiaria è ordinata dalla giunta provinciale su richiesta di un consorzio di bonifica o di miglioramento fondiario con l'accordo di almeno il 50% dei proprietari interessati con almeno il 50% della superficie interessata e sentito il comune o i comuni interessati.

(2) La relativa deliberazione deve essere pubblicata all'albo del comune interessato per almeno 10 giorni consecutivi e in due quotidiani locali.

(3) Qualora sul territorio del comprensorio comprendente gli appezzamenti, per i quali, ai sensi del primo comma, il consorzio chiede la ricomposizione e sugli stessi siano previsti lavori di miglioramento fondiario, la giunta provinciale, su domanda del consorzio stesso e previo parere positivo rilasciato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, può approvare, unitamente al provvedimento di cui al primo comma del presente articolo, il progetto di massima dei lavori di miglioramento fondiario in programma su detto territorio.

(4) Il parere positivo sul progetto di massima rilasciato ai sensi dell'art 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, implica, tramite la deliberazione della giunta provinciale di cui al precedente comma, l'approvazione dei singoli progetti di esecuzione.

Art. 13.

(1) In linea di principio possono essere compresi nel comprensorio di una ricomposizione fondiaria solamente gli appezzamenti fondiari che nel piano urbanistico sono definiti verde agricolo o alpino o bosco. Inoltre possono essere comprese strade e acque. Fondi con destinazione diversa possono essere compresi con l'assenso scritto del proprietario e dell'eventuale assegnatario.

Art. 14.

(1) Il valore degli appezzamenti fondiari viene stimato in rapporto all'utile costante che possono dare con una coltivazione ordinaria condotta secondo le regole del buon agricoltore da una commissione nominata dal consorzio. I risultati della stima ed i criteri ai quali la commissione si è attenuta vengono pubblicati per almeno 15 giorni. Dell'avvenuta pubblicazione deve essere data notizia sull'albo del comune e in due quotidiani locali.

(2) Entro 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione gli interessati possono ricorrere contro il risultato della stima e contro i criteri della stima all'ispettorato provinciale della agricoltura che entro 30 giorni fissa definitivamente il valore e ne informa il ricorrente.

Art. 15.

(1) Qualora fosse opportuno per la ricomposizione fondiaria e con l'assenso del proprietario interessato, il limite massimo del 10% di cui al terzo comma dell'art. 22 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, può essere superato.

(2) Qualora la dimensione di un fondo non consenta una coltivazione razionale, su proposta del coltivatore interessato, può rinunciarsi ad una nuova assegnazione. In questo caso, dopo l'approvazione del piano da parte della giunta provinciale, il consorzio paga il valore del fondo, stimato ai sensi dell'art. 14, a titolo di indennizzo.

Art. 16.

(1) La durata minima del deposito del piano è fissata in 45 giorni consecutivi.

(2) L'interessato può ricorrere contro il piano entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione sul deposito alla giunta provinciale.

Art. 17.

(1) Qualora un riordino fondiario di limitate dimensioni sia opportuno in conseguenza della costruzione o dello spostamento di una strada o di un corso d'acqua, questo può avvenire tramite un procedimento di riordino fondiario a procedura semplificata.

(2) Su richiesta di tutti i proprietari interessati e sentita la commissione di tecnici e giurisperiti prevista dalle disposizioni vigenti, la giunta provinciale approva il piano di riordino. L'approvazione di tale piano ha gli stessi effetti dell'approvazione di un piano di riordino fondiario ordinario.

Art. 18.

(1) L'art. 24 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione provinciale è autorizzata ad accreditare su un conto corrente fruttifero istituito presso gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario secondo la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche e integrazioni, sotto la denominazione « Provincia autonoma di Bolzano — conto anticipazioni contributi », somme di denaro reintegrabili e variabili in relazione alle necessità che sono di tempo in tempo previste. Il conto corrente fruttifero per la provincia è regolato dal tasso ufficiale di sconto.

Dal conto corrente l'istituto di credito preleva, in base ai singoli nullaosta rilasciati per operazioni di credito dall'assessore per l'agricolura e le foreste, nei limiti e sotto le condizioni indicate nel nullaosta stesso, entro i limiti di disponibilità, le somme corrispondenti alle rate del concorso provinciale di preammortamento ed occorrendo anche la prima rata di concorso provinciale sull'ammortamento dei mutui previsti dalle leggi provinciali 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, e 23 dicembre 1976, n. 62, e successive modifiche e integrazioni, al fine di porre a carico degli operatori fin dall'inizio l'interesse al netto del concorso provinciale.

Gli istituti di credito sono tenuti a trasmettere semestralmente all'amministrazione provinciale il conto amministrativo e, alla chiusura di ogni esercizio, il conto giudiziale, secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica

L'amministrazione provinciale è incaricata a stipulare con le aziende di credito interessate una convenzione che disciplina i rapporti tra l'amministrazione provinciale e le aziende di credito sorgenti dall'attuazione del presente articolo ».

Art. 19.

(1) Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29, è inserito il seguente comma:

« Il contributo di cui al precedente comma può essere concesso, alla medesime condizioni, ai coltivatori diretti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno assunto già presso istituti di credito mutui o prestiti non sovvenzionati anche per le rate già scadute, il cui ammortamento è tuttora in corso ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 novembre 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: Urzì

(6056)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

Dino Egidio Martina, *redattore*
Francesco Nocita, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830240)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili od i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.